

LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 21 GENNAIO 2010

“DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE CAMPANIA - LEGGE FINANZIARIA ANNO 2010 -”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

1. La regione Campania disciplina il servizio idrico integrato regionale come servizio privo di rilevanza economica. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, ragionevolezza e leale collaborazione e in assenza di intese con lo Stato in merito alle politiche relative alle società di distribuzione dell'acqua potabile, le aziende operative nella regione Campania devono avere la maggioranza assoluta dell'azionariato a partecipazione pubblica. Tutte le forme attualmente in essere di gestione del servizio idrico con società miste o interamente private decadono a far data dalle scadenze dei contratti di servizio in essere. I proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono destinati al finanziamento degli interventi della risorsa idrica e dell'assetto idraulico ed idrogeologico sulla base delle linee programmatiche di bacino. Tali proventi sono iscritti dal corrente esercizio finanziario all'Unità previsionale di base (UPB) 11.81.80 della entrata e destinati al finanziamento delle spese iscritte alla UPB 1.1.1. “Difesa Suolo” concernenti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico regionale.

2. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, ragionevolezza e leale collaborazione e in assenza di intese con lo Stato in merito alla loro localizzazione, il territorio della regione Campania è precluso all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di fabbricazione e di stoccaggio del combustibile nucleare nonché di depositi di materiali radioattivi. La regione Campania predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma di interventi al fine di migliorare, con riferimento agli impianti di pubblica illuminazione, l'efficienza energetica, la sicurezza pubblica e la salvaguardia dell'ambiente. Il programma degli interventi di adeguamento è attuato, a seguito di un censimento dello stato degli impianti di pubblica illuminazione, attraverso un bando per l'efficienza energetica avente come destinatari i comuni della regione Campania. Gli oneri sono a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).

3. E' istituito il comitato di studio per far nascere la tariffa Responsabilità civile (RC) auto e RC moto "Fiducia Campania" denominato comitato RC auto. Tale comitato è composto da dieci esperti di cui due in rappresentanza della Regione e uno ciascuno per le prefetture di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, per le associazioni dei consumatori, per l'Associazione dei periti assicurativi e per l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Ania). Il comitato nomina al proprio interno il Presidente tra i rappresentanti della Regione e opera senza costi per la collettività, neppure sotto la forma dei rimborsi spese, mentre gli eventuali oneri sono a carico delle istituzioni cui spettano le nomine. La Regione individua ulteriori esperti in caso di mancata nomina da parte dei soggetti che dovrebbero essere rappresentati. Compito del comitato è elaborare, entro quattro mesi dalla data di insediamento, una convenzione tariffaria, denominata "Polizza Fiducia Campania", la quale, nelle province della Regione con tariffa oggi particolarmente svantaggiata, sia ispirata al principio secondo cui a chi è in classe di massimo sconto o in classe di ingresso deve applicarsi la medesima tariffa di una qualsiasi altra città italiana a scelta della compagnia assicuratrice e indicata nel contratto sottoposto a convenzione, seguendo i relativi andamenti tariffari fino al verificarsi di un sinistro. In accordo con gli operatori del mercato e con le forze dell'ordine, lo studio deve contenere altresì proposte per il contrasto al fenomeno delle frodi. Una volta definita la convenzione, la Regione si impegna a promuovere una campagna informativa per scoraggiare le frodi e per favorire la sottoscrizione di contratti presso le compagnie che attuano la convenzione.

4. Al fine di contrastare la grave crisi occupazionale, è istituita una misura di incentivo all'occupazione a favore delle imprese che assumono a tempo indeterminato lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria, lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, disoccupati ed inoccupati. La misura consiste in agevolazioni finanziarie alle imprese di tutti i settori produttivi aventi sedi produttive in Campania nella misura di euro 7.500,00 per ogni nuova unità assunta. Le agevolazioni sono riconosciute con i seguenti limiti:

- a) per le imprese di nuova costituzione e per le imprese che alla data del 31 dicembre 2009 hanno fino a cento addetti: fino a cinque unità lavorative incrementalmente rispetto alla media dei lavoratori a tempo indeterminato dell'ultimo biennio;
- b) per le imprese che alla data del 31 dicembre 2009 hanno oltre cento addetti: fino al cinque per cento del totale degli addetti che deve essere aggiunto rispetto alla media dei dipendenti a tempo indeterminato dell'ultimo biennio.

5. Per l'attuazione della misura di cui al comma 4 si provvede, per il 2010, con lo stanziamento di euro 30.000.000,00 da prelevare dai fondi Piano di azione per lo sviluppo economico regionale (Paser) di cui all'UPB 2.83.243. La disciplina di attuazione della misura è definita, in armonia con la regolamentazione comunitaria in regime de minimis, dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Al fine di favorire la ripresa occupazionale, a seguito delle consistenti perdite occupazionali registrate su tutto il territorio regionale nel corso del 2009 a causa della crisi economica, è previsto lo stanziamento di euro 50.000.000,00 per l'attivazione della misura prevista dall'articolo 4 della legge regionale 28 novembre 2007, n.12 (Incentivi alle imprese per l'attivazione del piano di azione per lo sviluppo economico regionale). Per l'attuazione della misura si provvede mediante l'utilizzo dell'apposito stanziamento iscritto nell'UPB 2.83.243, secondo quanto disposto dall'articolo 10 della legge regionale n. 12/2007. La disciplina di attuazione della misura segue le modalità indicate all'articolo 7 della legge regionale n. 12/2007.

7. Le misure di cui ai commi 4, 5 e 6 non sono cumulabili.

8. Le farmacie istituite da almeno due anni, per le quali non sono state ancora avviate le procedure concorsuali per l'assegnazione, ovvero quelle assegnate con diritto di prelazione alla gestione dei comuni che ne hanno fatto richiesta e che alla data di entrata in vigore della presente legge finanziaria non sono state ancora aperte, sono soppresse.

9. E' istituito un fondo di garanzia per la pesca e l'acquacoltura di euro 100.000,00, a valere sulla UPB 1.74.176, al fine di promuovere interventi di prevenzione per far fronte ai danni alla produzione e alle strutture produttive del settore pesca, provocate da calamità naturali e da avversità meteorologiche o meteo-marine di carattere eccezionale.

10. La Giunta regionale, entro il 30 giugno 2010, presenta un piano teso a consentire la tracciabilità del prodotto "Mozzarella di Bufala Campana" e la sua leggibilità già sulle confezioni di vendita del prodotto finale. Il finanziamento del piano è a carico delle risorse appostate nel Piano di sviluppo rurale (PSR).

11. Per l'espletamento delle attività istituzionali del Centro regionale incremento ippico di S. Maria Capua Vetere e per il rilancio dello stesso è finanziato il risanamento conservativo e il recupero funzionale delle strutture del predetto ente. Agli oneri derivanti si provvede con uno stanziamento di euro 500.000,00 a valere sulla UPB 2.77.194.

12. Al fine di porre rimedio al fenomeno delle erosioni costiere, particolarmente evidente nelle aree con costa sabbiosa, la Giunta regionale presenta, entro il 30 giugno 2010, un piano di ripascimento delle coste, a partire dalle aree dove il fenomeno è maggiormente evidente. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzata, sentita la competente commissione consiliare, a finanziare, in via prioritaria, i progetti di cui al Parco progetti della regione Campania inerenti la depurazione delle acque del litorale Domitio/Flegreo. Nelle more dell'attuazione degli interventi necessari ad ottenere impianti di depurazione compatibili con il riutilizzo delle acque reflue a scopo irriguo, la regione Campania finanzia, lungo i canali artificiali con più elevato carico inquinante del litorale Domitio/Flegreo, la realizzazione di condotte sottomarine attraverso le quali scaricare a fondale le portate di magra. Il finanziamento dei precedenti interventi è a gravare sulle risorse del FESR.

13. Gli stabilimenti balneari del litorale Domitio/Flegreo usufruiscono in regime de minimis degli sgravi contributivi per gli oneri previdenziali sostenuti per ciascun dipendente nel periodo compreso dall'1 maggio 2009 al 31 agosto 2009. A tali oneri finanziari si provvede mediante apposito prelevamento sull'UPB 2.9.26. Le strutture turistiche ricettive e balneari insistenti nei territori del litorale Domitio/Flegreo, in deroga alla normativa e agli strumenti urbanistici vigenti, possono realizzare piscine, previo parere della competente Sovrintendenza ai beni ambientali e culturali e della competente autorità demaniale. Nelle more dell'approvazione del Piano di utilizzo delle aree demaniali (PUAD) e al fine di assicurare e promuovere la destagionalizzazione delle attività turistiche balneari, è consentita, a facoltà del titolare di concessione demaniale, la permanenza delle strutture balneari quali pertinenza dell'attività per l'intero anno solare. Non è possibile prevedere biglietti di ingresso per l'accesso alla battigia ove l'unico accesso alla stessa è quello dell'uso in concessione ai privati.

14. E' concesso un contributo straordinario di euro 150.000,00 alla Curia di Napoli per sviluppare e favorire la pastorale degli universitari. L'onere grava sulla relativa UPB.

15. La regione Campania dà valore di evento regionale al Galà della Fiction che si tiene ogni anno a Castellammare di Stabia.

16. Al fine di contribuire al rilancio dell'economia delle zone montane e dei territori compresi nei parchi mediante il turismo cinofilo (cino-turismo), i comuni ricompresi in queste aree istituiscono, anche d'intesa con gli organi di direzione degli enti parco medesimi, aree cinofile. Dette aree sono adibite esclusivamente all'addestramento ed all'allenamento dei cani da caccia ed alle conseguenti verifiche zootecniche. Nell'interno delle stesse i comuni individuano strutture ove consentire l'addestramento anche dei cani da pastore, da utilità e dei cani adibiti alla pet-therapy ed al soccorso. La realizzazione e gestione di tali aree e strutture è prevalentemente affidata a cooperative di giovani residenti nei comuni interessati o ad imprenditori agricoli, singoli o associati, ed alle associazioni cinofilo-venatorie. In tali zone sono altresì consentite, nell'arco dell'anno, prove zootecniche per il miglioramento delle razze canine da caccia e da pastore di cani iscritti all'anagrafe canina. Il finanziamento di tali interventi grava sulle risorse del FESR.

17. Al fine di consentire il superamento della odierna fase congiunturale di crisi finanziaria si favorisce l'accesso al credito delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), attraverso il rafforzamento delle garanzie prestate dai confidi mediante la costituzione, secondo le modalità di cui alla legge regionale 26 settembre 2008, n. 10 (Interventi a favore dei confidi tra le piccole e medie imprese operanti in Campania), di fondi patrimoniali dedicati all'incremento del volume dei finanziamenti concessi dal sistema bancario convenzionato con i confidi. Le garanzie sono concesse a titolo gratuito alle cooperative sociali operanti sul territorio campano. Le operazioni finanziarie in favore delle cooperative sociali possono essere co-garantite, ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 concernente l'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese, attraverso il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 23 dicembre 1996, n.662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), articolo 2, comma 100, lettera a), ovvero mediante il Fondo regionale di garanzia di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1512 del 29 luglio 2004. Le risorse sono ripartite in modo proporzionale ai crediti vantati dalle cooperative sociali nei confronti degli enti pubblici o della pubblica amministrazione. Per tale misura straordinaria sono appostate risorse pari a euro 3.000.000,00 a valere sull'UPB 2.83.243.

18. E' istituito il Fondo di solidarietà e di sostegno a favore delle aziende agricole in stato di grave emergenza economica e di mercato, con particolare riferimento ai comparti di rilevanza regionale interessati alla riforma delle Organizzazioni comuni di mercato (OCM). Le risorse del Fondo sono destinate agli aiuti in favore degli imprenditori agricoli, così come definiti dall'articolo 2135 del Codice Civile, che hanno subito una riduzione annua del proprio reddito pari o superiore al trenta per cento rispetto alla media del triennio precedente. Gli aiuti sono erogati ai singoli imprenditori in regime de minimis, ai sensi del Regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n.1535. Per l'anno 2010 è destinata a tale Fondo la somma di euro 10.000.000,00, da allocare in una nuova UPB denominata "Fondo di solidarietà di sostegno a favore delle aziende agricole" nell'ambito 2 (Sviluppo economico) della funzione obiettivo 2.83, denominata "Interventi per il rafforzamento del sistema produttivo regionale". L'UPB 2.83.243, denominata "Spese per interventi nei settori produttivi dell'industria, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura", è ridotta di pari importo. Le modalità di attuazione del presente articolo sono definite con delibera di Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione del provvedimento.

19. E' istituita, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59), l'Agenzia regionale della Campania per i

pagamenti in agricoltura (ARCAPA). L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede ed uffici esclusivamente in regione Campania e gode di autonomia regolamentare amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale. All'Agenzia sono attribuite le funzioni di organismo pagatore per la regione Campania, ai sensi del regolamento (CE) 7 luglio 1995, n.1663, e successive modifiche, e del decreto legislativo n. 165/1999 relativamente alla gestione degli aiuti, contributi e premi finanziati dalla politica agricola comune, ai sensi del regolamento (CE) 21 giugno 2005, n.1290. Sono organi dell'Agenzia:

- a) il direttore generale, individuato tra i dirigenti di ruolo della regione Campania;
- b) il collegio dei revisori.

20. Alla copertura dell'organico si provvede mediante il distacco di personale dipendente della Giunta regionale. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone lo statuto ed il regolamento dell'Agenzia, sentite le commissioni consiliari competenti. Agli oneri, quantificati in euro 400.000,00 per l'anno finanziario 2010, si provvede mediante prelievo dall'UPB 2.83.243 e istituzione di una nuova UPB denominata "Agenzia regionale della Campania per i pagamenti in agricoltura".

21. E' istituito l'Istituto regionale della vite e del vino della Campania (IRVVC), ente strumentale dotato di personalità giuridica pubblica nonché di autonomia gestionale, amministrativa, contabile e tecnica. L'IRVVC opera in conformità agli obiettivi della programmazione regionale ed agli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio regionale della Campania. All'Istituto sono demandate le funzioni di supporto alla Regione e, ove richiesto, agli enti locali nelle seguenti materie:

- a) lo sviluppo tecnico, economico e sociale del sistema vitivinicolo campano;
- b) lo studio, la difesa e la valorizzazione del patrimonio dei vitigni autoctoni campani;
- c) la qualificazione, la ricerca e lo sviluppo delle conoscenze e delle tecnologie applicate alla viticoltura ed ai processi produttivi del vino;
- d) il supporto alla definizione del processo di programmazione delle politiche per la valorizzazione regionale del sistema vino in Italia e nel mondo;
- e) la gestione del processo di pianificazione e attuazione dei servizi di comunicazione, di promozione e internazionalizzazione per le imprese della filiera viti-vinicola;
- f) il monitoraggio dei risultati delle politiche attuate e dell'andamento del sistema vino campano (Osservatorio).

22. Organi dell'Istituto sono il consiglio di amministrazione, il direttore generale ed il collegio dei revisori dei conti. L'Istituto è amministrato da un consiglio di amministrazione composto da quindici membri che elegge, al suo interno, un presidente, un vice presidente ed un segretario. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono nominati con decreto dell'assessore all'agricoltura, sentita la commissione consiliare competente. Il consiglio è composto da:

- a) assessore all'agricoltura o suo delegato;
- b) presidente della commissione consiliare competente in materia o suo delegato;
- c) un rappresentante designato da Unioncamere Campania;
- d) cinque rappresentanti designati uno per ciascuno dai consorzi di tutela dei vini a denominazione di origine aventi sede in regione Campania;
- e) un membro indicato da ciascuna delle tre associazioni di categoria agricole più rappresentative in Campania;
- f) un rappresentante campano designato da Federvini;
- g) un rappresentante campano designato da Unione italiana vini;
- h) un rappresentante designato dall'associazione "Campania wine group";
- i) un rappresentante designato dall'associazione enologi della regione Campania.

23. Ai membri del consiglio di amministrazione non spetta alcun compenso. Le funzioni di controllo sull'Istituto sono esercitate dalla Giunta regionale. La Giunta regionale, entro trenta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, approva lo statuto ed il regolamento per la disciplina, il funzionamento, l'organizzazione e la dotazione dell'IRVVC e nomina i consiglieri di amministrazione, il direttore generale ed il collegio dei revisori dei conti. Nelle more della dotazione organica, l'Istituto si avvale di cinque unità lavorative inquadrare nei ruoli della Giunta regionale. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente norma la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo nel bilancio di previsione della regione Campania, denominato "Istituto della vite e del vino campano", e lo stanziamento di euro 400.000,00 a valere sulla UPB 2.83.243.

24. Il distretto vitivinicolo è istituito in tutti i comuni delle aree Doc e Docg della regione Campania. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone gli atti necessari per il riconoscimento del distretto vinicolo campano nei termini e nei modi stabiliti dalla normativa di merito. Il programma delle iniziative preposte alla definizione di un accordo consensuale tra le istituzioni pubbliche ed i soggetti collettivi coinvolti nel settore vitivinicolo è adottato d'intesa con la cabina di regia vitivinicola Campania Wines, istituita ai sensi dell'articolo 69 della legge regionale 30 gennaio 2008, n.1 (Legge finanziaria regionale 2008), come modificato dall'articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 2009, n.1 (Legge finanziaria regionale 2009). Per tale attività si provvede con lo stanziamento di euro 20.000,00, a valere sulla UPB 2.83.243.

25. La regione Campania, nell'ambito della valorizzazione delle tradizioni agroalimentari e agrituristiche locali, delle politiche di tutela delle biodiversità e del patrimonio culturale e paesaggistico rurale, in coerenza a quanto stabilito dall'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e nell'ambito del corretto inserimento delle centrali di produzione di energia da fonti rinnovabili, sancisce il rispetto di una distanza degli insediamenti energetici non inferiore a cinquecento metri lineari dalle aree interessate da coltivazioni viticole con marchio Doc e Docg e non inferiore a mille metri lineari da aziende agrituristiche ricadenti in tali aree. Le risorse pari a euro 1.000.000,00 previste nell'UPB 2.83.243 del bilancio di previsione 2010, denominata "Spese per interventi nei settori produttivi dell'industria, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura" capitolo 4081, restano disponibili nella stessa UPB 2.83.243 e sono trasferite al capitolo 4011, denominato "SeSIRCA - per le attività di promozione dell'agroalimentare campano".

26. E' prorogata per l'anno 2010 la sperimentazione del reddito di cittadinanza di cui alla legge regionale 19 febbraio 2004, n.2 (Istituzione in via sperimentale del reddito di cittadinanza), assicurando copertura agli aventi diritto, fino ad un massimo di euro 30.000.000,00. La copertura per l'intero esercizio finanziario resta subordinata alla concessione, da parte dello Stato, della ulteriore somma necessaria per il tramite del Ministero delle politiche sociali. Limitatamente alla somma di euro 30.000.000,00 appostata sulla UPB 4.16.41, si fa fronte con quota parte del risultato di amministrazione - avanzo di amministrazione.

27. E' istituito presso la regione Campania - Area generale di coordinamento 18 - il comitato "Cittadinanza e Dignità" per l'analisi e lo studio di misure di sostegno destinate alle fasce sociali indigenti, al quale partecipano i dirigenti delle aree generali di coordinamento competenti in materia di bilancio, di politiche sociali, di politiche del lavoro e di assistenza sanitaria. Il comitato predispone una proposta articolata che rispetti il principio di universalità per i soggetti individuati a maggiore bisogno e il principio di gradualità in ragione del bisogno. La misura proposta dal comitato deve inoltre prevedere, al fine di contenere i costi di gestione, meccanismi di erogazione automatici sulla base di criteri di selezione oggettivi e controlli successivi a campione sui beneficiari, con la individuazione delle relative modalità. La proposta elaborata dal comitato è sottoposta alla Giunta regionale entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai componenti del comitato spettano gli eventuali compensi secondo le disposizioni regionali

vigenti. Per le spese di funzionamento del comitato è previsto uno stanziamento complessivo di euro 30.000,00 con imputazione della spesa sulle risorse iscritte nella UPB 4.16.41 mediante prelevamento di una somma di pari importo dalla UPB 6.23.57.

28. E' concesso un contributo straordinario di euro 350.000,00 alla Diocesi di Acerra per lavori di restauro e risanamento conservativo di chiese in provincia di Napoli e Caserta. L'onere grava sulla relativa UPB.

29. La Regione incentiva e promuove, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili, l'attivazione e la realizzazione di oratori e di spazi parrocchiali quali luoghi di promozione di attività sportive dilettantistiche, sociali, assistenziali, culturali, turistiche, ricreative e di formazione extra-scolastica della persona. La Giunta regionale individua, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i beneficiari, le modalità attuative e le condizioni di accesso ai finanziamenti. Per l'anno 2010 è stanziata la somma di euro 2.500.000,00.

30. E' autorizzata, a valere sul FAS di cui al comma 38 per euro 10.000.000,00, l'ulteriore iscrizione nell'UPB 1.3.10 denominata "Casa" della somma di euro 30.000.000,00 per sostenere la programmazione finanziaria dei fondi necessari per gli interventi di edilizia residenziale sociale, nella misura di euro 25.000.000,00, e per interventi di riqualificazione urbana nella misura di euro 5.000.000,00, da utilizzare anche attraverso il Fondo di rotazione per la realizzazione delle politiche della casa di cui alla delibera di Giunta regionale 8 maggio 2009, n.848.

31. E' finanziata la legge regionale 20 dicembre 2004, n. 14 (Tutela della minoranza alloglotta e del patrimonio storico, culturale e folcloristico della comunità albanofona del comune di Greci in provincia di Avellino), per euro 200.000,00.

32. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone un piano organico per la definizione di interventi di edilizia pubblica partecipata sostenibile (pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, pannelli solari per la produzione di acqua calda, impianto di riciclo di acqua piovana, uso razionale dello scarico W.C. ad aria compressa nebulizzata) da destinare a famiglie di lavoratori dipendenti in affitto che, per il loro reddito modesto, non riescono ad accedere alle graduatorie per gli alloggi pubblici. Tali soggetti possono essere chiamati a contribuire alla realizzazione dell'intervento in forme da precisare con la definizione del piano. Le risorse necessarie all'esecuzione del piano gravano sui fondi FESR.

33. All'articolo 55 della legge regionale n. 1/2008, così come modificata dalla legge regionale 22 luglio 2009, n.7 (Modifica dell'articolo 55 della legge regionale 30 gennaio 2008, n.1, concernente la inalienabilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica acquistati da assegnatari o da loro aventi diritto), è aggiunto il seguente comma: "5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli atti e ai contratti di acquisto stipulati, tra gli assegnatari o dai loro familiari conviventi e gli IACP, successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale n.1/2008".

34. La regione Campania censisce i nuclei familiari residenti che hanno diritto alle agevolazioni sociali per elettricità, gas, acqua e istituisce in favore di tale popolazione, senza necessità di istruire una pratica da parte dei beneficiari, un contributo straordinario per il 2010 tale da raddoppiare l'entità della o delle agevolazioni attualmente godute, con effetto diretto sulle bollette. Per realizzare tale aiuto straordinario si stanZIA l'importo di euro 4.000.000,00.

35. I comuni proprietari di immobili di Edilizia residenziale pubblica (ERP), realizzati in prefabbricati pesanti ed aventi carattere di provvisorietà che versano in stato di degrado, laddove abbiano previsto o prevedano appositi piani di qualificazione urbana o abbattimento e ricostruzione dei quartieri costruiti ai sensi del Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n.219 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 19 marzo 1981, n.75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti), possono, con proprio atto deliberativo, stabilire l'abbattimento fino al cinquanta per cento del canone di locazione

riferito al canone A del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 14 agosto 1997, n.19 (Nuova disciplina per la fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), a favore dei legittimi locatari anche per garantire il fondo per interventi di manutenzione e fino a quando gli stessi saranno abitati.

36. Per il triennio 2010-2012 è autorizzato il rifinanziamento o la riduzione delle spese relative ad interventi previsti dalle leggi regionali n. 1/2009 e 19 gennaio 2009, n. 2 (Bilancio di previsione della regione Campania per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011) secondo le relative UPB e per gli importi indicati nel bilancio di previsione triennale 2010-2012, in ragione della correlazione a trasferimenti dello Stato o dell'Unione europea o a risorse proprie della Regione, con l'articolazione in capitoli, ai sensi dell'articolo 18, comma 11, lettera d), della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della regione Campania).

37. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n.1/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole “per l'ottantacinque per cento” sono sostituite dalle seguenti “per almeno l'ottantacinque per cento”;
- b) le parole “per il restante quindici per cento” sono sostituite dalle seguenti “per il restante importo”.

38. Alla copertura finanziaria del fondo per il finanziamento di un programma di opere pubbliche in Campania a favore degli enti locali si fa fronte con la somma di euro 80.000.000,00 a valere sulla quota parte del Fondo aree sottoutilizzate (FAS) destinato ai comuni; un importo di euro 20.000.000,00 di cui al Fondo FAS è destinato al finanziamento di interventi idraulico-depurativo di cui all'UPB 1.1.5.

39. Per assicurare il finanziamento dei progetti presentati dai comuni ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n.1/2009, ed utilmente collocati in graduatoria, sono stanziati ulteriori euro 100.000.000,00 a valere sulla quota parte del FAS destinata ai comuni. Le economie sopravvenute dai ribassi d'asta sulle risorse assegnate ai comuni ai sensi dei commi 1 e 2 del citato articolo 18, sono riutilizzate dalla Giunta regionale mediante scorrimento della graduatoria.

40. Dopo il comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 19 gennaio 2007, n.1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - legge finanziaria regionale 2007), è aggiunto il seguente: “2-bis. Oltre alle risorse di cui all'articolo 15 della legge regionale n. 1/2009, possono essere trasferiti alle società ferroviarie, al fine di fronteggiare le spese per il processo di riforma del settore e per il mantenimento dell'attuale livello dei servizi, incluso il recupero dell'inflazione degli anni precedenti, anche i beni di cui al comma 1 .”

41. I trasferimenti di cui all'articolo 15, comma 1, della legge regionale n. 1/2009, costituiscono oggetto di impegno pluriennale di spesa verso le società ferroviarie, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), e dell'articolo 33, comma 5, della legge regionale n. 7/2002, nonché di ruoli di spesa fissa, ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della medesima legge.

42. E' concesso un contributo alla Diocesi di Teano-Calvi di euro 100.000,00 per il rifacimento e il restauro di edifici di culto. L'onere grava sulla relativa UPB.

43. Per incentivare la lotta all'abusivismo edilizio, il fondo di rotazione di cui all'articolo 12 della legge regionale 26 luglio 2002, n.15 (Legge finanziaria regionale per l'anno 2002), è dotato per il corrente esercizio finanziario di euro 1.000.000,00, con imputazione della spesa sulle risorse iscritte nella UPB 3.11.32 mediante prelevamento di una somma di pari importo dalla UPB 7.25.46. Le risorse recuperate dai comuni per gli interventi di demolizione effettuati con oneri a carico dei terzi confluiscono nel fondo medesimo mediante acquisizione alla UPB di entrata 11.81.80.

44. Per l'anno 2010 le spese di consulenza del Consiglio e della Giunta devono essere inferiori del venticinque per cento rispetto a quelle sostenute nell'esercizio 2009, così come risultanti dal bilancio consuntivo.

45. Al fine di garantire la razionalizzazione della spesa regionale e valutare l'efficienza della partecipazione della Regione nel capitale sociale delle società partecipate, in caso di perdite non giustificate superiori ad un quinto del capitale sociale, i compensi degli amministratori sono ridotti ad un terzo degli emolumenti percepiti. Nel caso in cui le società partecipate conseguano le perdite suddette per tre esercizi consecutivi, la Regione provvede alla sostituzione dell'intero organo amministrativo.

46. I cittadini residenti in regione Campania possessori di auto e moto ultraventennali ricomprese negli elenchi pubblicati dal Ministero delle finanze, ai sensi dell'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n.342 (Misure in materia fiscale), possono produrre autocertificazione di possesso dei requisiti di autenticità.

47. Al fine di consentire una maggiore accessibilità viaria ai comuni classificati montani della regione Campania, la Giunta regionale presenta, entro il 30 giugno 2010, un piano di interventi tesi all'ammodernamento ed alla messa in sicurezza della viabilità di collegamento con i centri montani della regione Campania. Gli oneri relativi a tale intervento ricadono nel programma di opere pubbliche in Campania a favore degli enti locali di cui al comma 38.

48. La regione Campania promuove e sostiene la costituzione ed il funzionamento di forme associative e di cooperazione tra enti locali costituite ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), non aventi scopo di lucro, finalizzate alla promozione e valorizzazione di studi e ricerche sui beni culturali e paesaggistici per lo sviluppo turistico di aree territoriali della regione Campania. Per le predette finalità è autorizzata l'iscrizione nel bilancio annuale e pluriennale della Regione di apposita UPB 3.11.32.

49. In esecuzione all'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 2009, n.8 (Modifiche alla legge regionale 29 luglio 2008, n.8 "Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente"), è autorizzata la iscrizione nel bilancio annuale e pluriennale della Regione di apposita UPB 1.1.3.01.

50. Sono rifinanziati i programmi e i progetti di tutela ambientale, già approvati dalla Giunta regionale, volti a rendere più vivibile e sicura la città di Napoli, in conformità a quanto già disposto nel precedente esercizio finanziario regionale all'articolo 11, comma 4, della legge regionale n.1/2009.

51. I lavori di ammodernamento e messa in sicurezza della strada provinciale 25 a servizio dell'aeroporto di Salerno-Costa di Amalfi sono finanziati in via prioritaria con provvedimento della Giunta regionale a valere sulla quota parte del FAS, previa presentazione da parte dell'amministrazione provinciale di Salerno di un progetto esecutivo-cantierabile.

52. E' istituito un fondo di euro 3.000.000,00 da destinare alla realizzazione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici di culto, a valere sulla UPB 3.11.32 "Beni Culturali".

53. Al fine di consentire il recupero e la riqualificazione, ai fini turistici ed ambientali, delle fasce pinetate costiere poste sul demanio pubblico, la Giunta regionale presenta entro il 30 giugno 2010, con l'ausilio delle aziende agricole sperimentali della regione Campania, un piano di riforestazione cui possono accedere gli enti pubblici gestori dell'area pinetata, previa presentazione di appositi progetti da inserire nelle attività di programmazione idraulico-forestale.

54. E' istituito un fondo destinato ai progetti di gestione e di adeguamento funzionale dei beni confiscati alla criminalità organizzata, già trasferiti ai comuni, con trascrizione nei registri immobiliari, per le finalità previste della legge 7 marzo 1996, n. 109 (Disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n.575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n.223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n.230 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n.282), ed assegnati in gestione a cooperative o associazioni di volontariato senza fine di lucro. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri per la individuazione dei beneficiari e le modalità di erogazione dei contributi. Agli oneri finanziari

derivanti dalla applicazione del presente comma si provvede mediante interventi a valere su risorse dei settori coerenti con l'utilizzazione dei suddetti beni.

55. Al comma 1 dell'articolo 81 della legge regionale n.1/2008, le parole da "personale precario dipendente" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "personale precario dipendente, con esclusione dei dirigenti di strutture semplici e complesse, previo accertamento delle specifiche necessità funzionali dell'amministrazione procedente."

56. Al comma 2 dell'articolo 81 della legge regionale n.1/2008, dopo le parole "purché assunti mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge." sono inserite le seguenti "Nel caso della dirigenza di primo livello, la possibilità della trasformazione del rapporto di lavoro riguarda soltanto i soggetti che siano stati selezionati dall'inizio mediante procedure concorsuali preordinate al conferimento di funzioni dirigenziali di primo livello in conformità alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento recante la disciplina concorsuale del personale dirigenziale sanitario nazionale), del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.421) e del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale della Dirigenza Medica e Sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa (SPTA) del servizio sanitario nazionale, e che siano stati utilmente inseriti in graduatorie concorsuali pubbliche."

57. Al comma 2 dell'articolo 81 della legge regionale n.1/2008 è aggiunto, alla fine, il seguente periodo "I dirigenti di primo livello concorrenti alla procedura di stabilizzazione, assunti a tempo determinato ai sensi del decreto legislativo n.502/92 senza aver sostenuto le procedure concorsuali previste dalla presente legge, devono essere sottoposti a selezioni concorsuali basate sulle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/97, del decreto del Presidente della Repubblica n.487/94 e successive modifiche, del decreto legislativo n.165/01 e successive modifiche, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche e del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale della Dirigenza Medica e SPTA del servizio sanitario nazionale. Tali procedure sono opportunamente predisposte dall'assessore regionale alla sanità in collaborazione con le Aziende sanitarie locali (ASL), le Aziende ospedaliere (AO) e le Aziende ospedaliere universitarie (AOU)."

58. In entrambi i casi previsti al comma 56 e al comma 57 la trasformazione del rapporto di lavoro può avvenire solo a seguito della positiva verifica, da parte degli organi regionali competenti, dell'attività svolta come dirigente nell'ambito del rapporto a tempo determinato.

59. Le disposizioni di cui all'articolo 81 della legge regionale n.1/2008 si applicano anche nei confronti del personale di comparto che svolge in via esclusiva attività di assistenza sanitaria in forza di contratti a tempo determinato stipulati con le AOU della Campania.

60. Le disposizioni di cui all'articolo 81 della legge regionale n.1/2008 e quelle di cui ai commi da 55 a 59 del presente articolo si applicano anche nei confronti del personale dirigenziale che svolge in via esclusiva attività di assistenza sanitaria in forza di contratti a tempo determinato stipulati con le AOU della Campania.

61. Tali disposizioni devono essere applicate e programmate dall'assessorato alla sanità in collaborazione con le ASL, le AO e le AOU nel rispetto dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, senza alcun onere finanziario aggiuntivo e in coerenza con gli indirizzi fissati per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa nel settore sanitario concordati con il Governo Nazionale, entro i limiti previsti dall'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e

successive modifiche (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), dall'articolo 17 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n.102 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 2009, n.78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga dei termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali) e in accordo con la legge regionale 28 novembre 2008, n.16 (Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo).

62. Si considerano valide le istanze già presentate ai competenti uffici dell'assessorato secondo i termini di cui al comma 6 dell'articolo 81 della legge regionale n.1/2008, modificati dal comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 14 aprile 2008, n.5 (Modifiche all'articolo 81 della legge regionale 30 gennaio 2008, n.1, concernente norme per la stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale).

63. Al fine di verificare che i candidati al concorso di stabilizzazione per la dirigenza di primo livello abbiano già sostenuto prove selettive basate sulle norme del decreto del Presidente della Repubblica n.483/97, del decreto del Presidente della Repubblica n.487/94 e successive modifiche, del decreto legislativo n.165/01 e successive modifiche, del decreto legislativo n.502/92 e successive modifiche e del vigente contratto nazionale di lavoro per il personale della Dirigenza Medica e SPTA del servizio sanitario nazionale, gli aspiranti devono compilare un modulo da presentare a mano o tramite raccomandata A/R all'assessorato alla sanità entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

64. Le strutture provvisoriamente accreditate, in possesso dell'autorizzazione sindacale di cui alla delibera di Giunta regionale 31 dicembre 2001, n.7301, che hanno prodotto, nei termini previsti dalla normativa vigente, istanza di accreditamento istituzionale, possono rimodulare la loro attività nell'ambito della classificazione di cui alla delibera di Giunta regionale 3 febbraio 1998, n.377, nel rispetto del valore economico previsto dalla Capacità operativa massima (COM) assegnata nonché della spesa storica di struttura, sempreché il Piano attuativo territoriale (PAT) relativo alle nuove istituite aziende sanitarie ne contempli la possibilità e la struttura sia in possesso dei requisiti minimi previsti dalla delibera di Giunta regionale n.7301/2001 e dei requisiti di cui ai regolamenti regionali 22 giugno 2007, n.1 (Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure per l'accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, in regime di ricovero ed in regime residenziale), e 31 luglio 2006, n.3 (Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure dell'accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica di emodialisi e di riabilitazione ambulatoriale).

65. Il comma 5 dell'articolo 38 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 21 (Norme sul diritto agli studi universitari - adeguamento alla legge 2 dicembre 1991, n.390) è sostituito dal seguente: "5. La tassa di cui al comma 1 è corrisposta dagli studenti mediante versamento alla tesoreria della regione Campania in un'unica soluzione entro il termine di scadenza previsto per le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio."

66. I termini, comprese le eccezioni, indicati al comma 12 dell'articolo 24 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio), sono ulteriormente ridotti della metà.

67. Al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 2 luglio 1997, n.18 (Nuova disciplina per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), le parole "due anni" sono sostituite con le seguenti "tre anni".

68. All'articolo 10 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), è inserito il seguente comma:

"1-bis. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) riconosce, ricorrendone le condizioni di adeguatezza, ai comuni, singoli o associati, la possibilità di provvedere all'adempimento di funzioni connesse al servizio di gestione integrata dei rifiuti nei territori di rispettiva competenza. Il predetto

modello gestionale, che deve conformarsi alle finalità strategiche degli strumenti di pianificazione regionale e provinciale, rappresenta l'attuazione, nell'ordinamento regionale, dei principi costituzionali di sussidiarietà e decentramento nonché di quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Ove il modello gestionale in discorso comporti l'utilizzazione di dotazioni impiantistiche di interesse sovra-comunale la relativa disciplina è dettata da accordi di collaborazione sottoscritti tra gli enti interessati."

69. All'articolo 32-bis della legge regionale n. 4/2007 sono soppresse le parole: "alla data di entrata in vigore della presente legge" e dopo la parola "passivi" sono aggiunte le seguenti " , dal momento dell'avvenuto trasferimento dei servizi al nuovo soggetto gestore".

70. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 24 luglio 2006, n.17 (Istituzione del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza), le parole "intera legislatura" sono sostituite con le seguenti "tre anni".

71. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 24 luglio 2006, n.18 (Istituzione dell'ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed osservatorio regionale sulla detenzione), le parole "intera legislatura" sono sostituite con le seguenti "tre anni".

72. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 1 luglio 2002, n. 9 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radio televisiva ed istituzione del Comitato regionale per le Comunicazioni - CO.RE.COM.) le parole "intera legislatura" sono sostituite con le seguenti "cinque anni dalla loro elezione".

73. Al comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale n.1/2007, dopo le parole "immobili, sedi di teatri" sono aggiunte le seguenti "o di altre forme di spettacolo di cui alla legge regionale 15 giugno 2007, n. 6,"; inoltre, al medesimo comma sono soppresse le parole "individuate dalla Giunta regionale"

74. Al comma 7 dell'articolo 17 della legge regionale, n. 1/2009, le parole "degli interventi programmati per il 2009" sono sostituite con le seguenti "degli interventi programmati per il 2010".

75. La legge regionale 24 novembre 2001, n. 12 (Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie), è così modificata:

a) all'articolo 7 è aggiunto il seguente comma:

"3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto delle proposte della consulta di cui al Capo II, delibera la istituzione presso la regione Campania del registro dei soggetti esercenti l'attività funebre e di trasporto salme, autorizzati dai comuni a tale esercizio (sezione prima), nonché degli operatori addetti all'attività funebre e cimiteriale in possesso del titolo di qualifica professionale (sezione seconda), regolamentandoli con apposita normativa. La tenuta del registro è a carico degli iscritti."

b) all'articolo 9, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I comuni devono disciplinare nei propri regolamenti le attività dei servizi funebri e dei lavori cimiteriali assicurando che tali attività siano espletate da impresa che garantisca, in via comunicativa e funzionale, il possesso di locali e mezzi idonei stabiliti dal regolamento comunale e con alle proprie dipendenze, con contratto di lavoro subordinato e continuativo, personale in possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 7, comma 1, definiti con delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n.963. La dotazione minima di personale per le imprese svolgenti l'attività funebre deve essere di un direttore tecnico, per ogni sede o filiale, e quattro operatori funebri, che può variare in aumento in relazione alle dimensioni del comune dove si esercita ed al numero dei servizi eseguiti. Le imprese già esercenti devono adeguarsi ai predetti requisiti entro il 31 dicembre 2011."

76. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n.1/2009, dopo la parola "sostegno" sono sopresse le seguenti "e per l'erogazione di borse di studio".

77. Al comma 2 dell'articolo 46 della legge regionale 26 luglio 2002, n.15 (Legge finanziaria regionale per l'anno 2002), dopo la parola "società" sono aggiunte le seguenti "e consorzi".

78. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 13 agosto 1998, n.16 (Assetto dei consorzi per le aree di sviluppo industriale), dopo le parole "alla Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti "ed al Consiglio regionale".

79. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 6 novembre 2008, n.15 (Disciplina per l'attività di agriturismo), sono aggiunte le seguenti parole: "inoltre sono assimilate le strutture sanitarie con fondo di pertinenza agricolo, gestite da cooperative di tipo B che operano in agricoltura con il fine di implementare inserimenti lavorativi di fasce svantaggiate."

80. All'articolo 8 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della regione Campania), dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"5. La regione Campania riacquisisce le funzioni, in materia di trasporti, ed i poteri delegati alle Province che al 31 dicembre 2009 risultano inadempienti in materia di programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale, così come previsto dall'articolo 14, capo II, del decreto legislativo n.422/1997, ed in coerenza al comma 1 dell'articolo 16 e dell'articolo 32 della presente legge.

6. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del comma 5 si provvede mediante apposito prelevamento sulla UPB 1.57.101 aumentata di euro 5.000.000,00."

81. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 15 febbraio 2005, n.7 (Modifica della legge regionale 9 novembre 1974, n.61, avente ad oggetto l'istituzione dell'albo regionale delle associazioni pro loco), le parole da "e l'assegnazione" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti "e l'assegnazione del cinque per cento al comitato regionale e del tre per cento ciascuno a quelli provinciali di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno."

82. La legge regionale 10 aprile 1996, n.8 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania), è così modificata:

a) all'articolo 9, comma 2, lettera b) aggiungere il seguente numero: "6-bis) – da un rappresentante provinciale della Società Italiana Pro Segugio;";

b) all'articolo 36, comma 4, aggiungere la seguente lettera: "g) da un rappresentante provinciale della Società Italiana Pro Segugio."

83. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 5 giugno 1996, n.13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania), dopo le parole "15 anni", aggiungere il seguente periodo: "Al termine della legislatura la Giunta regionale provvede alla remissione al Consiglio delle quote necessarie alla copertura delle spese di liquidazione accertate ad avvenuta elezione relativamente ai Consiglieri non rieletti".

84. I dipendenti del Consiglio regionale, della Giunta regionale e degli enti strumentali della regione Campania, titolari di rapporto di impiego a tempo indeterminato da almeno otto anni presso i predetti enti e che non siano in servizio ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503 e successive modifiche (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n.421), possono presentare all'ente datore di lavoro domanda irrevocabile, con conseguente corresponsione di un incentivo, per la risoluzione del rapporto di lavoro per gli anni 2010 - 2011 - 2012. La cessazione è fissata al 30 giugno o al 31 dicembre di ciascun anno e la domanda è presentata entro due mesi dall'inizio di ciascun anno. Per i dipendenti autorizzati da provvedimenti dell'amministrazione al trattenimento in servizio oltre la massima anzianità prevista dalla legge, l'amministrazione si riserva la facoltà di proporre la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con le modalità e condizioni che sono esplicitate nei provvedimenti di cui al comma 91.

85. La domanda non è modificabile né revocabile, salvo che tra la data di presentazione della domanda e la data prescelta per la cessazione del rapporto di lavoro sopraggiungano modifiche normative rilevanti del sistema previdenziale a livello nazionale.

86. L'incentivo, corrisposto in rate annuali, è costituito da un massimo di trentasei mensilità per il personale del comparto e di trenta mensilità per quello dirigenziale ed è calcolato prendendo come riferimento l'età del dipendente all'atto della cessazione dal servizio in relazione al sessantacinquesimo anno d'età.

87. Il criterio di commisurazione al sessantacinquesimo anno di età del dipendente per la quantificazione dell'indennità è sostituito da quello della massima anzianità dei quaranta anni stabilita con legge statale più sei mesi se, dall'applicazione dello stesso, consegue per l'amministrazione una minore spesa individuale. Per i dipendenti di cui all'ultimo periodo del comma 84 l'indennità, commisurata al restante periodo di trattenimento autorizzato, è ridotta del settanta per cento.

88. L'importo è determinato: per il personale del comparto in misura pari alla retribuzione, comprensiva di quella di anzianità, spettante ai sensi del contratto nazionale di lavoro 2006/2007, articolo 6, commi 1, 2 e 3, lettera c), e per il personale dirigenziale in misura pari alla retribuzione, comprensiva di quella di anzianità e del maturato economico ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lett. b), del contratto nazionale di lavoro 10 aprile 1996, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2002/2005, biennio economico 2004/2005, articolo 2, nonché alla retribuzione di posizione in godimento ovvero all'indennità di cui all'articolo 16, comma 3, della legge regionale 11/1991 e all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 3 settembre 2002, n.20 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 16 maggio 2001, n.7, e 11 agosto 2001, n.10, - Disposizioni in materia di personale), in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, conferita dall'amministrazione di appartenenza; la retribuzione di posizione percepita in comando o distacco non sindacale, in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, è valutata, per i fini di cui al presente comma, nella misura ridotta del cinquanta per cento.

89. Le risorse utilizzate per la corresponsione degli istituti contrattuali previsti dalla presente norma rientrano nella disponibilità dei rispettivi fondi del comparto e della dirigenza alla cessazione dell'erogazione delle indennità con la deroga di cui al comma 90.

90. Le risorse utilizzate per la corresponsione della indennità di risoluzione, limitatamente alla retribuzione di posizione spettante al personale del comparto titolare di posizione organizzativa, per le cessazioni a far data dal 1 gennaio 2010, sono finanziate con le economie derivanti dall'attuazione dei commi da 84 a 89.

91. Le modalità di attuazione della risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti del ruolo della Giunta regionale e del Consiglio regionale sono determinate rispettivamente con deliberazione della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

92. I posti resisi vacanti a seguito dell'applicazione dei commi da 84 a 90, che non comportano incrementi di spesa per il bilancio della Regione, sono soppressi nella misura del settanta per cento nella dotazione organica corrispondente.

93. All'articolo 57 della legge regionale n.1/2008, è aggiunto il seguente comma "3. In deroga alla disciplina di cui al comma 10 dell'articolo 18 della legge regionale n.1/2007, per i contratti sottoscritti a far data dal 1 gennaio 2008 le risorse utilizzate per la corresponsione della indennità di risoluzione limitatamente alla retribuzione di posizione spettante al personale del comparto titolare di posizione organizzativa sono finanziate con le economie derivanti dall'attuazione del presente articolo".

94. La disposizione di cui al comma 84 si applica anche al personale dipendente delle comunità montane in esubero ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 12 (Nuovo ordinamento e disciplina delle comunità montane), se in possesso dei requisiti previsti per i dipendenti della regione Campania beneficiari del provvedimento.

95. Per la realizzazione di opere di difesa del suolo e per gli interventi a tutela dell'ambiente nonché in materia di bonifica montana sono stanziati euro 2.000.000,00 a favore delle comunità montane di cui alla legge regionale n.12/2008. Tali risorse sono utilizzate con le procedure previste dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 12/2008. E' fatto divieto assoluto di procedere a nuove assunzioni.

96. Le strutture socio-educative per l'infanzia, ove realizzate dagli enti morali ed ecclesiastici, originariamente concessionari o affidatari delle opere, su suoli rimasti di proprietà degli enti medesimi, sono trasferite ciascuna all'ente morale o ecclesiastico proprietario del suolo, previa dimostrazione della proprietà a cura dell'ente stesso.

97. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

21 gennaio 2010

Bassolino

LEGGE REGIONALE: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania legge finanziaria anno 2010 “

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).

Nota all’art. 1

Comma 6

Legge Regionale 28 novembre 2007, n. 12: “Incentivi alle imprese per l'attivazione del piano di azione per lo sviluppo economico regionale”

Art. 4: “Incentivi per l’incremento dell’occupazione con procedura automatica: credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione”

1. Il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione è finalizzato a favorire l'incremento dell'occupazione stabile e la creazione di nuove opportunità di inserimento duraturo nel mondo del lavoro.

2. Alle imprese che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti o che ne stabilizzano l'occupazione nelle unità locali ubicate sul territorio regionale, sono concessi aiuti attraverso la procedura automatica e nelle forme di credito d'imposta o bonus fiscale di cui al *decreto legislativo n. 123/1998, articoli 4 e 7*, nel rispetto dei limiti di intensità stabiliti dalla Commissione europea.

3. L'aiuto rispetta le limitazioni e condizioni previste, per i singoli settori di intervento e per alcune tipologie di imprese, dalla disciplina comunitaria specifica.

4. L'agevolazione è concessa per ogni lavoratore assunto a tempo determinato o indeterminato in incremento rispetto al numero dei lavoratori a tempo determinato o indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti la data di assunzione. L'agevolazione è concessa anche per la trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato secondo la regola de minimis. Le assunzioni sono effettuate durante il periodo d'imposta fissato con provvedimento di attivazione della procedura di agevolazione e mantenute per un periodo di almeno tre anni.

5. L'incremento della base occupazionale è considerato anche al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. I soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

6. L'agevolazione è determinata in misura proporzionale ai costi salariali connessi ai posti di lavoro creati secondo quanto disposto dal comma 4 per il periodo massimo di due anni dalla data di assunzione. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale, l'agevolazione spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

7. La misura dell'agevolazione è differenziabile in riferimento alla durata del contratto di lavoro, alla condizione di disabilità e svantaggio dei lavoratori, ai settori o agli ambiti territoriali di intervento, in ragione di priorità e indirizzi adottati in coerenza con il PASER. Essa è utilizzabile,

nel periodo d'imposta fissato con il disciplinare dello strumento di agevolazione, esclusivamente secondo le modalità previste dal *decreto legislativo n. 123/1998 articolo 7, commi 3 e 4*.

8. L'agevolazione spetta se sono osservati i contratti collettivi nazionali, anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta, e se sono rispettate le prescrizioni per la salute e per la sicurezza dei lavoratori e per la salvaguardia delle categorie protette prevista dalla normativa nazionale e comunitaria vigente. L'agevolazione spetta, altresì, se è mantenuto il livello occupazionale raggiunto nelle unità locali ubicate sul territorio regionale a seguito delle nuove assunzioni per il periodo indicato ai commi 4 e 6 e se la base occupazionale complessiva per le imprese aventi unità locali ubicate anche al di fuori del territorio regionale registra un effettivo incremento.

9. Entro il 30 novembre di ogni anno, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione da cui si evincono i risultati delle verifiche e del monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per settore, tipologia e dimensione d'impresa, area territoriale, sesso, età e professionalità.

10. Le modalità e le procedure di accesso alle agevolazioni, di utilizzo del credito di imposta da parte dei soggetti beneficiari della concessione di agevolazione - nei limiti delle risorse finanziarie regionali ad esso destinate -, di effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la disciplina dei rapporti finanziari sono definite previa stipula di apposito accordo tra la regione Campania, il Ministero dell'economia e finanze e l'Agenzia delle entrate.

Art. 10: "Copertura finanziaria"

1. Per l'attuazione dei regimi di aiuto regionali previsti dalla presente legge si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nell'unità previsionale di base 2.83.243 denominata "Spese per investimenti nei settori produttivi dell'industria, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura", nell'ambito 2 - Sviluppo economico - Funzione obiettivo n. 283 denominata "Interventi per il rafforzamento del sistema produttivo regionale", alla *legge regionale n. 24/2005, articolo 8*.

Art. 7: "Modalità di attuazione"

1. La disciplina di attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 è adottata con appositi regolamenti.

2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, procede, in coerenza con il PASER, alla ripartizione delle risorse tra i diversi tipi di aiuto, nonché all'individuazione dei settori e degli ambiti territoriali specifici di intervento e delle priorità utilizzate nei criteri di selezione, anche in relazione allo stato di attuazione dei singoli interventi finanziati ed alle esigenze espresse dal mercato e dal sistema produttivo.

3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, procede all'emanazione di appositi disciplinari ed atti che consentono l'attivazione dei regimi di aiuto, in conformità con quanto disposto dal *decreto legislativo n. 123/1998* ed alle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato.

4. Sono abrogati, fatti salvi i rapporti giuridici pendenti:

a) l'articolo 16 della *legge regionale 26 luglio 2002, n. 15*;

b) l'articolo 42 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15;

c) i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24.

5. La Giunta regionale, per le medesime finalità di cui alle norme abrogate, definisce, nell'ambito del regime di aiuti istituito all'articolo 5, specifici disciplinari per incentivi destinati:

a) alle piccole e medie imprese artigiane;

b) alla promozione dell'imprenditoria giovanile sul territorio regionale che garantisce l'ampliamento della base produttiva ed occupazionale, la creazione di nuove opportunità di inserimento per le fasce svantaggiate, lo sviluppo di piccole e medie imprese, la promozione di attività in forma di lavoro autonomo, l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità;

c) alle assunzioni di giovani apprendisti da parte di imprese artigiane singole o associate, in applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di importanza minore;

d) alla promozione dello sviluppo dell'imprenditoria e del lavoro autonomo femminile.

I disciplinari definiscono i rapporti giuridici pendenti.

6. I disciplinari di cui al comma 3 sono parimenti definiti per agevolazioni a favore delle piccole e medie imprese industriali, commerciali, delle cooperative di produzione-lavoro e sociali.

7. La commissione consiliare competente, in tutti i casi in cui ne è richiesto il parere, si esprime nel termine di trenta giorni dal ricevimento del provvedimento; decorso inutilmente tale termine, il parere si intende favorevolmente acquisito.

Comma 17

Legge 23 dicembre 1996, n. 662: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"

Art. 2, comma 100, lettera a)

"Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE può destinare:

a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese"

Comma 18

Codice civile

Art. 2135: "Imprenditore agricolo".

"È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque

connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.

Regolamento CE 20 dicembre 2007, n. 1535/2007” Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli”

Comma 19

Decreto Legislativo. 27 maggio 1999, n. 165” Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”

Art. 3:” Funzioni dell'Agenzia e delle regioni”

1. L'Agenzia è l'organismo di coordinamento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, come modificato dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1287/95 del Consiglio, del 22 marzo 1995, ed agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEOGA, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995. L'Agenzia è responsabile nei confronti dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziate dal FEOGA (11).

1-bis. Al Ministero delle politiche agricole e forestali è attribuita la competenza della gestione dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno al comitato del FEOGA - Garanzia, alle attività di monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui al regolamento (CE) n. 1258/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune, nonché alle fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti adottata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del citato regolamento (CEE) n. 729/70, come sostituito dall'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1287/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995. In materia l'AGEA assicura il necessario supporto tecnico fornendo, altresì, gli atti dei procedimenti (12) (13).

2. Il Ministro per le politiche agricole (14), con proprio decreto, sentita la Commissione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina il limite al numero degli organismi pagatori e stabilisce le modalità e le procedure per il relativo riconoscimento (15) (16).

3. Le regioni istituiscono appositi servizi ed organismi per le funzioni di organismo pagatore, che devono essere riconosciuti, sentita l'Agenzia, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, sulla base del decreto di cui al comma 2. Tali organismi possono essere istituiti anche sotto forma di consorzio o di società a capitale misto pubblico-privato (17).

4. Fino all'istituzione ed al riconoscimento degli appositi organismi di cui al comma 3, l'Agenzia è organismo pagatore dello Stato italiano per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari

previsti dalla normativa dell'Unione europea e finanziati dal FEOGA, non attribuita ad altri organismi pagatori nazionali (18) (19).

5. I suddetti organismi pagatori devono fornire all'Agenzia tutte le informazioni occorrenti per le comunicazioni alla Commissione europea previste dai regolamenti (CEE) n. 729/70 e (CE) n. 1663/95 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Fino alla istituzione ed al riconoscimento degli organismi di cui al comma 3, l'Ente nazionale risi continua a svolgere sul territorio nazionale le funzioni di organismo pagatore nel settore risicolo.

Regolamento CE 7 luglio 1995, n. 1663/95 “Regolamento della Commissione che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione "garanzia"

Decreto Legislativo. 27 maggio 1999, n. 165 già citato

Regolamento CE 21 giugno 2005, n. 1290/2005 “Regolamento del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune”

Comma 24

Legge Regionale 30 gennaio 2008, n. 1 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2008”

Art. 69: “Interventi in materia di consorzi di tutela” (comma così sostituito dall’art. 10 della legge regionale 30 gennaio 2009, n. 1 Legge finanziaria regionale 2009)

1. La valorizzazione, la promozione e la tracciabilità dei prodotti vitivinicoli, espressione delle tradizioni culturali, sociali e produttive del territorio regionale, rappresentano attività di rilevanza strategica per lo sviluppo economico e per la diffusione della qualità campana all'estero. I consorzi di tutela riconosciuti dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) favoriscono il consolidamento del successo delle produzioni di qualità, rafforzando i controlli della filiera necessari per esaltare i contenuti di tipicità e originalità del vino. A tal fine, la Giunta regionale adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un disciplinare per la concessione di contributi a fondo perduto alle piccole e medie imprese della filiera vitivinicola, per l'adesione e la partecipazione ai programmi di sviluppo dei Consorzi di tutela volti alla promozione, alla valorizzazione e alla certificazione dei prodotti rese obbligatorie dai decreti del MIPAAF 29 marzo 2007, 13 luglio 2007, 17 luglio 2008 e 16 ottobre 2008 ⁽²³⁾.

2. È istituito, per le finalità di cui al comma 1, un Fondo per la qualità delle produzioni locali tipiche della filiera vitivinicola, con una dotazione iniziale pari ad euro 1 milione a valere sulla UPB 2.83.243 del bilancio regionale 2008

Comma 25

Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”

Art. 12 : “Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative”

comma 7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.

Comma 33

Legge Regionale 30 gennaio 2008, n. 1 già citata nella nota al comma 24

Art.55

1. Gli alloggi e le unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica, acquistati dagli assegnatari o dai loro familiari conviventi, ai sensi della *legge 24 dicembre 1993, n. 560*, e della *legge 8 agosto 1977, n. 513*, non possono essere alienati, anche parzialmente, né può essere modificata la destinazione d'uso, né su di essi può essere costituito alcun diritto reale di godimento, per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia pagato interamente il prezzo. È fatta salva la riduzione dei termini nei casi previsti dall'*articolo 4, comma 5, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 24*, e successive modifiche.

2. Decorso il termine indicato al comma 1, l'assegnatario, ovvero i suoi eredi o legatari, possono alienare l'alloggio. In tal caso, l'alienante è tenuto a darne comunicazione all'ente già proprietario, il quale può esercitare, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione all'acquisto, per un prezzo pari a quello di cessione rivalutato nella misura del tre per cento per ogni anno trascorso dalla stipula dell'atto di cessione, fino ad un massimo del settanta per cento.

3. Il diritto di prelazione dell'ente già proprietario si estingue se il proprietario dell'alloggio versa all'ente cedente un importo pari alla somma della quota del venti per cento del valore dell'alloggio calcolato, sulla base degli estimi catastali, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, primo periodo, della *legge n. 560/1993* e della quota variabile decrescente dal quindici per cento all'uno per cento sullo stesso valore, da individuare secondo l'anno di distanza rispetto alla scadenza del vincolo di cui al comma 1 del presente articolo, per gli ulteriori quindici anni.

4. Il diritto di prelazione non opera se la cessione avviene fra eredi legittimi .

Comma 35

Legge 14 maggio 1981, n. 219 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 19 marzo 1981, n. 75 , recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti”

TITOLO VIII “Intervento statale per l'edilizia a Napoli”

Legge Regionale 14 agosto 1997, n. 19” Nuova Disciplina per la fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”

Art. 2: “Determinazione del canone”

comma 1. Il canone degli alloggi di edilizia residenziale pubblica - E.R.P. - fino alla revisione dei criteri direttivi per la loro determinazione a regime che emergeranno dalle nuove normative in materia di riforma degli I.A.C.P. con le modalità previste dalla presente legge, è determinato secondo il seguente schema:

Condizione A:

reddito imponibile del nucleo familiare (quale somma dei redditi fiscalmente imponibili risultanti dalle ultime dichiarazioni dei redditi di tutti i componenti), non superiore all'importo di due pensioni minime INPS e derivante esclusivamente da lavoro dipendente, pensione e/o percepito ai seguenti titoli: trattamento di cassintegrati, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali, assegno al coniuge separato o divorziato.

Canone A:

«Canone sociale» non superiore all'8% del reddito imponibile familiare, articolato nel modo seguente in relazione alla composizione del nucleo familiare, in ogni caso si applica un canone minimo pari a lire 5.000 per ciascuno dei vani convenzionali, il cui numero si determina trasformando la superficie dell'unità immobiliare di cui all'*art.* 13, comma 1, lett. a della legge 27 luglio 1978, n. 392, in vani convenzionali di 14 mq.:

- 1) Nucleo familiare da 1 a 5 persone = 5%
- 2) Nucleo familiare da 6 a 7 persone = 4%
- 3) Nucleo familiare oltre le 7 persone = 3%
- 4) Nucleo familiare da 1 a 2 persone 3%
ultrasessantenni con pensione minima INPS =

Condizione B:

Rientrano in tale condizione tutti i nuclei familiari non compresi nella condizione A - così come stabilito dalla deliberazione C.I.P.E. del 13 marzo 1995 - il cui reddito convenzionale annuo complessivo risulti non superiore all'importo stabilito quale limite di reddito per la decadenza così come fissato dalla Regione.

Canone B:

«Canone di riferimento» determinato con le modalità previste dagli *articoli* da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e con coefficienti previsti dai commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13 di cui all'*art.* 3 della legge regionale 15 novembre 1993, n. 39. Il calcolo del canone di locazione è articolato in modo da assicurare una progressiva continuità tra il reddito complessivo convenzionale del nucleo familiare e l'incidenza del canone di riferimento. A tal fine gli assegnatari sono collocati nelle seguenti fasce di reddito convenzionale e sono tenuti alla corresponsione dei canoni nella misura indicata dallo schema seguente che modifica quanto stabilito dall'articolo 4 della legge regionale 15 novembre 1993, n. 39. Per reddito convenzionale si intende la somma dei redditi imponibili di tutti i componenti il nucleo familiare imputato ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni, con ulteriore riduzione di un milione per ogni altro componente

del nucleo familiare in numero superiore a due e diverso dai figli a carico, fino a un massimo di sei milioni, così come previsto dalla lettera e), articolo 3, della deliberazione C.I.P.E. del 13 marzo 1995.

	Limiti di reddito convenzionale	Canone di locazione calcolato in % sul canone di riferimento
FASCIA 1	da reddito comunque superiore a quello previsto dalla condizione A, o percepito in dipendenza da prestazioni di lavoro autonomo o assimilato, ovvero in base ad un titolo diverso da quelli enunciati sotto la medesima condizione	
A	- fino a 12.000.000=	50%
B	- da 12.000.001 a 16.200.000=	60%
C	- da 16.200.001 a 21.000.000=	65%
D	- da 21.000.001 a 25.000.000=	70%
E	- da 25.000.001 a 29.000.000=	75%
FASCIA 2	da 29.000.001 a 33.500.000=	80%
FASCIA 3	da 33.500.001 al limite per la decadenza =	90%

Condizione C:

reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore all'importo stabilito quale limite di reddito per la decadenza. Si intende come tale il limite di reddito convenzionale fissato per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, aumentato del 75% da calcolarsi secondo le modalità previste dalle norme regionali vigenti.

Canone C:

il canone di locazione, per i nuclei collocati nell'area di cui alla lettera C), è il seguente:

- dal limite di reddito per la decadenza fino al 10% in più di tale limite: equo canone calcolato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, maggiorato del 10%;

- dall'11% al 20% in più del limite di reddito per la decadenza: equo canone calcolato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, maggiorato del 20%;

- dal 21% al 30% in più del limite di reddito per la decadenza: equo canone calcolato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, maggiorato del 30%;

- dal 31%, ed oltre, in più del limite di reddito per la decadenza: equo canone calcolato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, maggiorato del 50%.

Comma 36

Legge Regionale 19 gennaio 2009, n. 1 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria anno 2009”

Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Campania”

Art. 18: “Bilancio annuale”

comma 11. Per finalità conoscitive sono allegati al bilancio annuale:

a) un prospetto che mette a raffronto le entrate, distinte per unità previsionali di base, derivanti da assegnazioni dell'Unione europea o dello Stato, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anch'esse in unità previsionali di base, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette: il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non può essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'articolo 8;

b) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti o di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

c) un prospetto di riclassificazione delle entrate e delle spese rivolte a consentire l'armonizzazione con il bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della "legge statale";

d) un documento che evidenzia l'articolazione delle unità previsionali di base in capitoli, riferendoli alle categorie economiche ed alle strutture organizzative apicali che devono gestirli.

Comma 37

Legge Regionale 19 gennaio 2009, n. 1 già citata nella nota al comma 36.

Art. 18: “Finanziamento dei progetti dei comuni”

comma 1. Le risorse provenienti dalla programmazione comunitaria Programma operativo regionale - Fondo europeo di sviluppo regionale (POR-FESR) 2000-2006, quantificate, nella relazione dell'Autorità di gestione del POR Campania 2000-2006 al 31 agosto 2008, in 170 milioni di euro, sono destinate, per l'ottantacinque per cento dell'importo, al finanziamento dei progetti dei comuni con popolazione al di sotto dei cinquantamila abitanti e, per il restante quindici per cento,

al finanziamento dei progetti dei comuni superiori ai cinquantamila abitanti, nel rispetto delle regole previste dal Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 per il periodo 2000-2006. Alle risorse suindicate possono aggiungersi ulteriori finanziamenti da reperire nell'ambito del Fondo aree sottoutilizzate (FAS)

Comma 39

Legge Regionale 19 gennaio 2009, n. 1 già citata nella nota al comma 36.

Art. 18 : “Finanziamento dei progetti dei comuni”

1. Le risorse provenienti dalla programmazione comunitaria Programma operativo regionale - Fondo europeo di sviluppo regionale (POR-FESR) 2000-2006, quantificate, nella relazione dell'Autorità di gestione del POR Campania 2000-2006 al 31 agosto 2008, in 170 milioni di euro, sono destinate, per l'ottantacinque per cento dell'importo, al finanziamento dei progetti dei comuni con popolazione al di sotto dei cinquantamila abitanti e, per il restante quindici per cento, al finanziamento dei progetti dei comuni superiori ai cinquantamila abitanti, nel rispetto delle regole previste dal Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 per il periodo 2000-2006. Alle risorse suindicate possono aggiungersi ulteriori finanziamenti da reperire nell'ambito del Fondo aree sottoutilizzate (FAS) .

2. Le risorse di cui al comma 1 sono affidate all'area bilancio, ragioneria e tributi della Giunta regionale.

3. I termini per l'utilizzo degli investimenti concessi agli enti locali di cui alla *legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51*, sostituita dalla *legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3*, dalla *legge regionale 12 dicembre 1979, n. 42* e dalla *legge regionale 6 maggio 1985, n. 50*, con i piani di riparto dell'annualità 2007, sono prorogati di trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse non programmate o non impegnate dalle province e dalle comunità montane, disponibili e rivenienti dalla *legge regionale 2 agosto 1982, n. 42* e dalla *legge regionale 3 agosto 1981, n. 55*, in relazione all'*articolo 31, comma 5, della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1* (legge finanziaria regionale 2007) e all'*articolo 18, comma 3, della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1* (legge finanziaria regionale 2008), costituiscono un fondo regionale dedicato agli interventi di bonifica montana e di difesa del suolo. Le province, d'intesa con le comunità montane, possono accedere al fondo mediante la presentazione di progetti da inoltrare all'assessorato regionale all'agricoltura e attività produttive. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, disciplina con proprio provvedimento l'approvazione delle proposte e l'erogazione delle risorse.

5. Dopo il *comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20*, sono aggiunti i seguenti :

"5-bis. Sono trasferite ai comuni territorialmente competenti le risorse e le istanze di contributo con la relativa documentazione presentate alla Regione, ai sensi dell'*articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76*, il cui procedimento amministrativo non risulta concluso alla data di entrata in vigore della presente legge.

5-ter. Il procedimento amministrativo di cui al comma 5-bis, con la liquidazione del saldo del contributo concesso, deve concludersi entro il 31 dicembre 2009 a cura del responsabile dell'ufficio ricostruzione del comune competente.

5-quater. Entro il 31 marzo 2009 il beneficiario del contributo può chiedere al responsabile dell'ufficio ricostruzione del comune, che adotta il provvedimento entro trenta giorni dall'istanza, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori o per la presentazione della documentazione necessaria alla liquidazione del saldo finale. Tale nuovo termine non può superare i centottanta giorni.".

6. Ai comuni che hanno assunto o che hanno in corso l'assunzione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti o altro istituto mutuante utilizzando le risorse loro assegnate, ai sensi della *legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3*, e successive modifiche, l'ammontare dei ratei che la Regione ha garantito di corrispondere è accreditato prima di ogni scadenza.

7. Il sessanta per cento delle risorse disponibili per il triennio 2009/2011 nella programmazione dei fondi FAS e per gli interventi del parco progetti regionali finanziabili con il FESR 2007/2013 è esclusivamente assegnato ai comuni con popolazione inferiore ai cinquantamila abitanti.

Comma 40

Legge Regionale 19 gennaio 2007, n. 1” Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2007”

Art. 30: “Capitalizzazione aziende di trasporto pubblico locale su ferro, gestione e funzionamento delle infrastrutture ferroviarie in concessione”

1. Fermo restando il disposto di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422*, al fine di capitalizzare le società esercenti l'attività di trasporto pubblico locale ferroviario, SEPSA S.p.A., Circumvesuviana S.r.l. e Metro Campania Nord-Est S.r.l., sono conferiti all'ente autonomo Volturno S.r.l., ai sensi degli articoli 2464 e seguenti del codice civile, beni patrimoniali disponibili ed indisponibili e quelli non più utilizzabili di cui ai relativi allegati dell'accordo di programma del 10 febbraio 2000 stipulato tra il ministero dei trasporti e della navigazione e la Regione Campania in attuazione del citato *decreto legislativo n. 422/1997, articolo 8, commi 3 e 4*.

2. Il conferimento di cui al comma 1 può essere eseguito per l'intera quantità dei beni ovvero frazionatamente secondo le procedure previste dal *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 2000* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303, S. O. del 30 dicembre 2000 e sulla base delle schede identificative di ciascun bene previste dall'articolo 4, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, predisposte dallo stesso ente autonomo Volturno S.r.l.

3. I costi dell'iniziale funzionamento delle opere infrastrutturali realizzate nell'ambito del sistema di metropolitana regionale gravano in misura non superiore al dieci per cento sui fondi destinati alla realizzazione delle stesse.

4. Ai concessionari della gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale è riconosciuto un incremento dell'aliquota percentuale attualmente corrisposta per spese di gestione tecnica ed amministrativa necessarie alla realizzazione delle infrastrutture medesime, pari al 3,5 per cento dell'ammontare degli investimenti realizzati annualmente. Le relative risorse finanziarie

trovano copertura nei quadri economici degli interventi. La presente disposizione è recepita negli stipulandi contratti di programma.

Comma 41

Legge Regionale 19 gennaio 2009, n. 1 già citata nella nota al comma 36.

Art. 15: "Interventi per il trasporto locale"

comma 1. In attuazione dell'*articolo 1, comma 298, della legge 24 dicembre 2007, n. 244* (legge finanziaria 2008), e a valere sui fondi previsti dallo stesso, al fine di realizzare il processo di riforma del settore e di garantire le risorse necessarie per il mantenimento dell'attuale livello dei servizi, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009 e fino al 2018, alle società ferroviarie trasferite ai sensi dell'*articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422*, sono assicurati trasferimenti aggiuntivi ai corrispettivi dei contratti di servizio, pari a euro 10.000.000,00 annui incluso il recupero dell'inflazione degli anni precedenti.

Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7 già citata nella nota al comma 36.

Art. 12: "Legislazione ordinaria di spesa"

1. Con riguardo alle disposizioni la cui attuazione comporti attività di spesa, la Regione conforma la propria legislazione alle seguenti tipologie:

a) disposizioni che determinano gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire e che definiscono le caratteristiche dei relativi interventi regionali, rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali a legislazione vigente la decisione in ordine alle risorse da destinare a tali finalità - leggi relative ad attività a carattere continuativo o ricorrente -;

b) disposizioni che, nel disciplinare i profili di cui alla precedente lettera ovvero nel richiamare la disciplina di essi prevista da disposizioni di altre leggi, stabiliscono direttamente:

b/1) l'ammontare della spesa da stanziare nel bilancio dell'esercizio nel quale sono adottate;

b/2) l'ammontare della spesa complessiva da stanziare nel periodo considerato dal bilancio pluriennale e la quota di essa da stanziare nel primo esercizio, rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali a legislazione vigente la determinazione delle singole quote annuali - leggi pluriennali di spesa -;

b/3) l'ammontare della spesa per ciascuno degli esercizi considerati - leggi di spesa pluriennale ripartita -;

c) disposizioni che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da rendere obbligatoria la relativa spesa e da predeterminarne l'importo attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa.

Art. 33: "Impegni di spesa sugli esercizi successivi"

comma 5. Per le spese da erogarsi in annualità, le decorrenze e le scadenze annuali debbono coincidere con le decorrenze e con le scadenze dell'obbligazione di pagamento delle annualità medesime. Il primo degli stanziamenti annuali costituisce il limite massimo per gli impegni della

prima annualità. Gli impegni così assunti si estendono per tanti esercizi quante sono le annualità da pagarsi, sugli stanziamenti degli esercizi futuri.

Art. 35: "Ordinazione delle spese".

comma 3. Nel caso di spese ricorrenti d'importo e scadenza fissi, l'ordinazione della spesa avviene mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa che indicano le scadenze di ciascun pagamento e che sono sottoposti ad eventuali modifiche da parte dell'organo che li ha emessi.

4. Prima dell'approvazione del rendiconto, è possibile emettere mandati di pagamento in conto residui, purché, sulla base delle registrazioni contabili, il relativo importo risulti da mantenere tra i residui passivi ai fini della predisposizione del rendiconto stesso.

Comma 43

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 15 "Legge finanziaria regionale per l'anno 2002"

Art. 12:

1. Per i fini di cui al *decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, articolo 149, comma 4*, ed alla *legge 28 febbraio 1985, n. 47, Capo I*, è istituito un apposito fondo di rotazione destinato agli interventi di recupero e riqualificazione dei beni tutelati a norma del decreto legislativo n. 490/1999, Titolo II.

2. La Giunta regionale, previo parere obbligatorio da rendersi entro 45 giorni dalla competente Commissione consiliare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva un apposito regolamento di accesso e funzionamento al fondo.

3. Per l'esercizio finanziario 2002 l'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è a carico dell'apposita Unità previsionale di base n. 3.11.32 "Beni culturali" iscritta nella tabella B - Spesa - della presente legge. Per gli esercizi successivi lo stanziamento del fondo è fissato annualmente con legge finanziaria regionale.

Comma 46

Legge 21 novembre 2000, n. 342 "Misure in materia fiscale"

Art. 63 : "Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli"

1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;

b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;

c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.

4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39*, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli.

Comma 49

Legge Regionale 22 luglio 2009, n. 8 “Modifica alla *legge regionale 29 luglio 2008, n. 8* - Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente”

Art. 2 :

1. La regione Campania promuove l'istituzione di Parchi delle acque minerali con finalità di tutela ambientale e paesistica, con particolare riferimento alla tutela e promozione delle acque. Tali parchi sono gestiti secondo le forme associative previste dal *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* e successive modifiche, ricadendo ogni onere in capo ai soggetti associati.

2. Risultano costituiti i Parchi per i quali gli enti locali esprimono o confermano la loro volontà associativa entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Comma 50

Legge Regionale 19 gennaio 2009, n. 1 già citata nella nota al comma 36.

Art. 11 : “Norme a sostegno del Servizio civile nazionale”

comma 4. Sono finanziati i programmi e i progetti di tutela ambientale, già approvati dalla Giunta regionale, volti a rendere più vivibile e sicura la città di Napoli.

Comma 55

Legge Regionale 30 gennaio 2008, n. 1 già citata nella nota al comma 24.

Art. 81: “Norme per la stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale”

comma 1. La Regione Campania, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 565, lettera c), punto 3, della *legge 27 dicembre 2006, n. 296* (legge finanziaria 2007), nei limiti della propria

autonomia e senza alcun onere finanziario aggiuntivo, in coerenza con gli indirizzi fissati per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa nel settore sanitario, promuove la trasformazione delle posizioni di lavoro a tempo determinato, già ricoperte da personale precario dipendente, con esclusione dei dirigenti di strutture complesse, degli enti del servizio sanitario regionale, in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Comma 56

Legge Regionale 30 gennaio 2008, n. 1 già citata nella nota al comma 24.

Art. 81: “Norme per la stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale”

comma 2. I destinatari delle disposizioni di cui al comma 1 sono coloro che alla data del 31 dicembre 2006 risultano aver prestato servizio per almeno tre anni, anche non continuativi con contratti di lavoro a tempo determinato, o coloro che conseguono tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o coloro che sono stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali ne fanno istanza, purché assunti mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di procedure selettive definite dall'assessore regionale alla sanità.

Comma 57

Legge Regionale 30 gennaio 2008, n. 1 art. 81 comma 2 già citato nella nota al comma 56.

Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 già citato nella nota al comma 56.

Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 già citato nella nota al comma 56.

Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 già citato nella nota al comma 56.

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 già citato nella nota al comma 56.

Comma 59

Legge Regionale 30 gennaio 2008, n. 1 già citata nella nota al comma 24.

Art. 81: “Norme per la stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale”

1. La Regione Campania, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 565, lettera c), punto 3, della *legge 27 dicembre 2006, n. 296* (legge finanziaria 2007), nei limiti della propria autonomia e senza alcun onere finanziario aggiuntivo, in coerenza con gli indirizzi fissati per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa nel settore sanitario, promuove la trasformazione delle posizioni di lavoro a tempo determinato, già ricoperte da personale precario dipendente, con esclusione dei dirigenti di strutture complesse, degli enti del servizio sanitario regionale, in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

2. I destinatari delle disposizioni di cui al comma 1 sono coloro che alla data del 31 dicembre 2006 risultano aver prestato servizio per almeno tre anni, anche non continuativi con contratti di lavoro a tempo determinato, o coloro che conseguono tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o coloro che sono stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali ne fanno istanza, purché assunti mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di procedure selettive definite dall'assessore regionale alla sanità.

3. È fatto obbligo alle aziende di pubblicizzare l'avvio delle procedure di stabilizzazione mediante avviso anche nel caso in cui non deve darsi corso alle prove selettive di natura concorsuale in quanto già espletate precedentemente all'assunzione a tempo determinato del personale che si stabilizza.

4. Gli enti del servizio sanitario regionale, per avvalersi di quanto previsto al comma 1, sono tenuti, ai sensi della *legge n. 296/2006*, a:

a) individuare la consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2006 e la relativa spesa;

b) individuare la consistenza del personale che alla data del 31 dicembre 2006 presta servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni e la relativa spesa;

c) predisporre un programma annuale di revisione delle predette consistenze finalizzato alla riduzione della spesa complessiva di personale, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica mediante misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino, per gli anni 2007, 2008 e 2009, il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. A tal fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni.

5. Al fine di rendere operativo quanto disposto al comma 1 sono istituiti, presso l'assessorato regionale alla sanità, elenchi regionali del personale precario dipendente dagli enti del servizio sanitario regionale distinti per ruolo, profilo e posizione funzionale. Per il personale inserito negli elenchi sono indicate prioritariamente le Asl ovvero le aziende ospedaliere di provenienza. A tutela del lavoratore e per la salvaguardia della continuità delle prestazioni lavorative, la stabilizzazione del personale precario è attuata, compatibilmente con quanto previsto ai commi successivi, nell'ambito dell'azienda presso la quale è stato prevalentemente prestato il servizio.

6. L'iscrizione agli elenchi di cui al comma 5 è subordinata alla presentazione di apposita domanda corredata dal curriculum del candidato e dalla documentazione attestante il rapporto di lavoro a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2006 nonché gli incarichi ricoperti. Il termine per la presentazione della domanda è fissato in quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

7. L'assessorato regionale alla sanità provvede a graduare le domande pervenute, sulla base dei criteri relativi ai punteggi tecnici fissati, per il personale dei ruoli amministrativo, tecnico, professionale e sanitario, dal *decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220* e dal

decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483. I competenti uffici regionali possono disporre gli opportuni controlli per l'accertamento delle dichiarazioni relative ai titoli autocertificati dagli aspiranti. Dichiarazioni non conformi alle risultanze dei controlli determinano la cancellazione dell'aspirante dall'elenco e l'immediata decadenza dall'incarico eventualmente attribuito, salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legislazione nazionale. L'iscrizione agli elenchi ha validità quinquennale.

8. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale istituisce una commissione con il compito di redigere, entro sessanta giorni dalla data di insediamento, una circolare contenente modalità e criteri per la ridefinizione e la riorganizzazione delle dotazioni organiche in applicazione del piano di rientro e per definire gli standard assistenziali idonei, sulla base dell'intensità delle cure erogate nei singoli servizi, secondo la seguente classificazione, conformemente al grado di assistenza da garantire:

- a) servizi ad elevata assistenza;
- b) servizi a media assistenza;
- c) servizi a bassa assistenza.

9. L'individuazione degli standard di cui al comma 8 è utilizzata per la definizione delle nuove dotazioni organiche di personale a regime.

10. I direttori generali, al fine di sopperire ad eventuali carenze della dotazione organica dell'azienda che pregiudicano l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) così come previsti dal *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001*, sono tenuti ad attingere agli elenchi di cui al comma 7, come previsto dalla *legge n. 296/2006*, comma 565, lettera a, dalla *Delib.G.R. 9 dicembre 2005, n. 1843*, e dalla *legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1* (legge finanziaria regionale 2007), articolo 21, commi 1 e 2, in coerenza con gli obiettivi di riduzione della spesa complessiva di personale e di rideterminazione della consistenza organica.

11. Gli enti del Servizio sanitario regionale provvedono agli interventi necessari all'attuazione di quanto disposto con i fondi derivanti dalla riduzione della spesa connessa alla retribuzione del personale precario e non possono procedere, a far data dall'approvazione da parte della Giunta regionale della graduatoria di cui al comma 7, ad assunzione di personale precario, fatta eccezione per le figure professionali per le quali non sono pervenute istanze o per le figure professionali la cui graduatoria risulta esaurita.

Comma 60

Legge Regionale 30 gennaio 2008, n. 1 art. 81 già citato nella nota al comma 59.

Comma 61

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”

Art. 1 :

comma 565. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo d'intesa tra il Governo, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per un patto nazionale per la salute, sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, in data 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:

a) gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto per gli anni 2005 e 2006 dall'*articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, e, per l'anno 2006, dall'*articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni;

b) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), le spese di personale sono considerate al netto: 1) per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; 2) per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004. Sono comunque fatte salve, e pertanto devono essere escluse sia per l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'*articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e successive modificazioni;

c) gli enti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera a), nell'ambito degli indirizzi fissati dalle regioni nella loro autonomia, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dalla medesima lettera:

1) individuano la consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2006 e la relativa spesa;

2) individuano la consistenza del personale che alla medesima data del 31 dicembre 2006 presta servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni e la relativa spesa;

3) predispongono un programma annuale di revisione delle predette consistenze finalizzato alla riduzione della spesa complessiva di personale. In tale ambito e nel rispetto dell'obiettivo di cui alla lettera a), è verificata la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato. A tale fine le regioni nella definizione degli indirizzi di cui alla presente lettera possono nella loro autonomia far riferimento ai principi desumibili dalle disposizioni di cui ai commi da 513 a 543;

4) fanno riferimento, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, alle disposizioni recate dall'*articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con gli obiettivi di riduzione della spesa complessiva di personale e di rideterminazione della consistenza organica;

d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli enti del Servizio sanitario nazionale le misure previste per gli anni 2007 e 2008 dall'*articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, e dall'*articolo 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, sono sostituite da quelle indicate nel presente comma;

e) alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni di cui alla lettera a) per gli anni 2007, 2008 e 2009, nonché di quelli previsti per i medesimi enti del Servizio sanitario nazionale dall'*articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, per gli anni 2005 e 2006 e dall'*articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, per l'anno 2006, si provvede nell'ambito del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. La regione è giudicata adempiente accertato l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In caso contrario la regione è considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio economico. Nelle procedure di reclutamento della dirigenza sanitaria, svolte in attuazione della presente legge, il servizio prestato nelle forme previste dalla lettera a) del presente comma presso l'azienda che bandisce il concorso è valutato ai sensi degli articoli 27, 35, 39, 43, 47 e 55 del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483*.

Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78 "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini".

Art. 17: " Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti"

1. All'*articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, nel comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo le parole «31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009»;

b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.».

2. All'*articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244* le parole «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009» e le parole da «su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione» fino a «Ministri interessati» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze».

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, a ciascuna amministrazione vigilante sono assegnati, tenuto conto dei rispettivi settori e aree di riferimento, nonché degli effetti derivanti dagli interventi di contenimento della spesa di cui ai successivi commi 5, 6 e 7 del presente articolo, gli obiettivi dei risparmi di spesa da conseguire a decorrere dall'anno 2009, nella misura complessivamente indicata dall'*articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*. Le amministrazioni vigilanti competenti trasmettono tempestivamente i rispettivi piani di razionalizzazione con indicazione degli enti assoggettati a riordino.

4. Nelle more della definizione degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse disponibili delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, individuate ai sensi dell'*articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, ai fini dell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione.

4-bis. Gli schemi dei provvedimenti di cui al comma 4 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

5. Le amministrazioni vigilanti, previa verifica delle economie già conseguite dagli enti ed organismi pubblici vigilati in relazione ai rispettivi provvedimenti di riordino, adottano interventi di contenimento strutturale della spesa dei predetti enti e organismi pubblici, ulteriori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente, idonei a garantire l'integrale conseguimento dei risparmi di cui al comma 3.

6. All'*articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244* sono aggiunte le seguenti lettere:

«h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.».

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione ai sensi del comma 3, le amministrazioni e gli enti interessati dall'attuazione del comma 3 del presente articolo non possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale. Sono fatte salve le assunzioni del personale diplomatico, dei corpi di polizia e delle amministrazioni preposte al controllo delle frontiere, delle forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle università, degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Per le finalità di cui al comma 4 dell'*articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 febbraio 2009, n. 14*, sono altresì fatte salve le assunzioni dell'Agenzia italiana del farmaco nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

8. Entro il 30 novembre 2009 le amministrazioni di cui al comma 3 comunicano, per il tramite dei competenti uffici centrali di bilancio, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed al Dipartimento della funzione pubblica le economie conseguite in via strutturale in riferimento alle misure relative agli enti ed organismi pubblici vigilati ed, eventualmente, alle spese relative al proprio apparato organizzativo. Le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi del *comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, ad eccezione delle Autorità amministrative indipendenti, sono rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati. Ove gli obiettivi di contenimento della spesa assegnati ai sensi del comma 3 non risultino conseguiti o siano stati conseguiti in modo parziale, fermo restando quanto previsto dal comma 7,

trova applicazione la clausola di salvaguardia di cui all'*articolo 2, comma 641, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*.

9. In esito alla comunicazione da parte delle amministrazioni delle suddette economie di cui al comma 8, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e i Ministri interessati, è determinata la quota da portare in riduzione degli stati di previsione della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti in termini di indebitamento netto rispetto agli obiettivi assegnati ai sensi del comma 3, in esito alla conclusione o alla mancata attivazione del processo di riordino, di trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici vigilati, previsto dall'*articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, come modificato dal presente articolo.

10. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'*articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'*articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296* e all'*articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*. Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i comuni che, allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi generali comunali in ambiti territoriali adeguati, si costituiscono in un'unione ai sensi dell'*articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, fino al raggiungimento di ventimila abitanti.

11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'*articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 10 del presente articolo nonché dal personale di cui all'*articolo 3, comma 94, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244*.

12. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'*articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56*, e successive modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal comma 10 del presente articolo maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all'atto dell'assunzione. Le predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012.

13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui al comma 10 possono destinare il 40 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai

documenti di finanza pubblica, per le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei commi 10 e 11.

[14. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'*articolo 1, commi 523 e 643 della legge 27 dicembre 2006, n. 296* e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009).

15. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'*articolo 1, comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296* e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.

16. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'*articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296* e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.

17. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'*articolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010.

18. Il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'*articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010.

19. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2010. ⁽⁸⁶⁾

20. All'*articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39*, le parole: «due membri», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «tre membri».

21. All'*articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39*, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini delle deliberazioni dell'Autorità, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente».

22. L'*articolo 2, comma 602, della legge 24 dicembre 2007, n. 244* è abrogato.

22-bis. Ai fini della riduzione del costo di funzionamento degli organi sociali delle società controllate, direttamente o indirettamente, da un singolo ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attività strumentali, può essere disposta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la revoca anticipata degli organi amministrativi e di controllo e degli organismi di vigilanza in carica, a seguito dell'adozione di delibere assembleari finalizzate alla riduzione del numero dei componenti o dei loro emolumenti. ⁽⁸⁵⁾

22-ter. La revoca disposta ai sensi del comma 22-bis integra gli estremi della giusta causa di cui all'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e non comporta, pertanto, il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione.

23. All'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale»;

b) al comma 2 dopo le parole: «mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica» sono aggiunte le seguenti: «o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale»;

c) al comma 3 è soppresso il secondo periodo;

d) il comma 5 è abrogato. Gli effetti di tale abrogazione concernono le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali.

5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori; gli accertamenti di cui al medesimo comma 5-bis sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.».

24. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 23, lettera a), pari a 14,1 milioni di euro per l'anno 2009 e a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2009, mediante l'utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte nel capitolo 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all' *articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, quanto ai restanti 9,1 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' *articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 aprile 2009, n. 33*, e, quanto a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' *articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*.

25. L' *articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, si interpreta nel senso che il piano programmatico si intende perfezionato con l'acquisizione dei pareri previsti dalla medesima disposizione e all'eventuale recepimento dei relativi contenuti si provvede con i regolamenti attuativi dello stesso. Il termine di cui all' *articolo 64, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008* si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare da parte del Consiglio dei ministri degli schemi dei regolamenti di cui al medesimo articolo.

26. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, penultimo periodo, dopo le parole «somministrazione di lavoro» sono aggiunte le seguenti «ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell'*articolo 70 del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003*, e successive modificazioni ed integrazioni»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286*, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.»;

d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Le disposizioni previste dall'*articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368* si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all'*articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto*».

27. All'*articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Si applicano le disposizioni previste dall'*articolo 36, comma 3, del presente decreto*.».

28. All'*articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, recante il Codice dell'amministrazione digitale, dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata di cui all'*articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*.».

29. Dopo l'*articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, è inserito il seguente: «Art. 57-bis (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni). - 1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali è istituito l'indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati la struttura organizzativa, l'elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini. 2. Per la realizzazione e la gestione dell'indice si applicano le regole tecniche di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 272 del 21 novembre 2000. La realizzazione e la gestione dell'indice è affidato al CNIPA.

3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i contenuti dell'indice con cadenza almeno semestrale, salvo diversa indicazione del CNIPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.».

30. All'*articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20*, dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:

«f-bis) atti e contratti di cui all'*articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*,

e successive modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'*articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*;».

30-bis. Dopo il comma 1 dell' *articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20*, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 è competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimità».

30-ter. Le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'*articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97*. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'*articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20*, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta.

30-quater. All' *articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo.»;

b) al comma 1-bis, dopo le parole: «dall'amministrazione» sono inserite le seguenti: «di appartenenza, o da altra amministrazione.».

30-quinquies. Il' *articolo 10-bis, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 dicembre 2005, n. 248*, dopo le parole: «procedura civile,» sono inserite le seguenti: «non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e».

31. Al fine di garantire la coerenza nell'unitaria attività svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale, il Presidente della Corte medesima può disporre che le sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo nonché sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza. Tutte le sezioni regionali di controllo si conformano alle pronunce di orientamento generale adottate dalle sezioni riunite.

32. All'*articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, dopo il *comma 46*, è aggiunto il seguente comma:

«46-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'*articolo 62, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, le regioni di cui al comma 46 sono autorizzate, ove sussistano eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le operazioni derivate in essere. La predetta ristrutturazione, finalizzata esclusivamente alla salvaguardia del beneficio e della sostenibilità delle posizioni

finanziarie, si svolge con il supporto dell'advisor finanziario previsto nell'ambito del piano di rientro di cui all'*articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, previa autorizzazione e sotto la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.».

33. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 45 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97*, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad utilizzare la parte dell'avanzo di amministrazione derivante da trasferimenti correnti statali, ad esclusione dei fondi a destinazione vincolata, per far fronte a spese di investimento e per la ricerca, finalizzate anche alla sicurezza.

34. Entro il 31 luglio 2009, l'ENAC comunica l'entità delle risorse individuate ai sensi del comma 33 relative all'anno 2008 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che individua, con proprio decreto gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.

34-bis. Al fine di incentivare l'adeguamento delle infrastrutture di sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale con traffico superiore a dieci milioni di passeggeri annui, nel caso in cui gli investimenti si fondino sull'utilizzo di capitali di mercato del gestore, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato a stipulare contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli standard europei, siano orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza e a criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali, con modalità di aggiornamento valide per l'intera durata del rapporto. In tali casi il contratto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e può graduare le modifiche tariffarie, prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad un riequilibrio del piano economico-finanziario della società di gestione.

35. Gli interventi di cui ai commi 17 e 18 dell'*articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203*, sono sostituiti, nel limite delle risorse non utilizzate e allo scopo finalizzate, con interventi per la prosecuzione delle misure di cui all'*articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 1999, n. 40*, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento agli oneri relativi all'utilizzo delle infrastrutture. A tal fine, le risorse accertate disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio.

35-bis. Per il personale delle Agenzie fiscali il periodo di tirocinio è prorogato fino al 31 dicembre 2009.

35-ter. Al fine di assicurare l'operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'eccezionale impegno connesso all'emergenza sismica nella regione Abruzzo, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 8 milioni di euro per la manutenzione, l'acquisto di mezzi e la relativa gestione, in particolare per le colonne mobili regionali. In ragione della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, gli acquisti sono effettuati anche in deroga alle procedure previste dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*.¹⁾

35-quater. Agli oneri derivanti dal comma 35-ter, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali, di cui all'*articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2006, n. 286*.

35-quinquies. Al fine di riconoscere la piena valorizzazione dell'attività di soccorso pubblico prestata dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dall'anno 2010, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui da destinare alla speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente, espletato all'esterno, di cui all' *articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*.

35-sexies. In relazione alla straordinaria necessità di risorse umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze legate all'emergenza sismica e alla successiva fase di ricostruzione e al fine di mantenere, nel contempo, la piena operatività del sistema del soccorso pubblico e della prevenzione degli incendi su tutto il territorio nazionale, è autorizzata l'assunzione straordinaria, dal 31 ottobre 2009, di un contingente di vigili del fuoco nei limiti delle risorse di cui al comma 35-septies, da effettuare nell'ambito delle graduatorie di cui al comma 4 dell'articolo 23 del presente decreto e, ove le stesse non fossero capienti, nell'ambito della graduatoria degli idonei formata ai sensi dell' *articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e successive modificazioni.

35-septies. Per le finalità di cui al comma 35-sexies, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2009 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali di cui all' *articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2006, n. 286*.¹

35-octies. Atteso il progressivo ampliamento delle attribuzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all' *articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, per assicurare un più efficace e qualificato esercizio delle funzioni demandate all'organo di revisione interno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi collegiali, il collegio dei revisori dei conti dell'ISPRA è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è formato da tre componenti effettivi e due supplenti. Uno dei componenti effettivi, con funzioni di presidente, è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri due sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; tra questi ultimi, almeno uno è scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da collocare fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilità di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario.

35-novies. Il comma 11 dell' *articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all' *articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all' *articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001*, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei

comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell' *articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa».

35-decies. Restano ferme tutte le cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa del compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni, decise dalle amministrazioni pubbliche di cui all' *articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, in applicazione dell' *articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della *legge 4 marzo 2009, n. 15*, nonché i preavvisi che le amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in ragione del compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni e le conseguenti cessazioni dal servizio che ne derivano.

35-undecies. I contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, pari a complessivi 70 milioni di euro, previsti dal regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273*, sono fruiti mediante credito d'imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell' *articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, e successive modificazioni, salvo che i destinatari non facciano espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, nei limiti delle risorse disponibili, al versamento delle somme occorrenti all'Agenzia delle entrate, fornendo all'Agenzia medesima le necessarie istruzioni, comprendenti gli elenchi, da trasmettere in via telematica, dei beneficiari e gli importi dei contributi unitari da utilizzare in compensazione.

35-duodecies. Il credito d'imposta di cui al comma 35-undecies non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al *decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli *articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR*, e successive modificazioni.

Comma 62

Legge Regionale 30 gennaio 2008, n. 1 art. 81 comma 6 già citato nella nota al comma 59

Legge Regionale 14 aprile 2008, n. 5 “Modifiche all'articolo 81 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, concernenti norme per la stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale”

Art. 1 :

comma 3. I termini di cui al *comma 6 dell'articolo 81 della legge regionale n. 1/2008* decorrono dalla data di approvazione della presente legge.

Comma 63

Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 già citato nella nota al comma 57.

Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 già citato nella nota al comma 57.

Comma 65

Legge Regionale 3 settembre 2002, n. 21 “Norme sul diritto agli studi universitari - adeguamento alla legge 2 dicembre 1991, n. 390”

Art. 38 : “Tassa regionale per il diritto allo studio”

comma 5. La tassa di cui al comma 1 è corrisposta dagli studenti in un'unica soluzione entro il termine di scadenza previsto per le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio ed è corrisposta mediante versamento su conti correnti postali intestati alla Regione Campania - Area Generale di Coordinamento Bilancio, Ragioneria e Tributi, Settore Finanze e Tributi, Servizio di Tesoreria e Settore Riscontro e Vigilanza sul Servizio di Tesoreria e Bilancio di Cassa.

Comma 66

Legge Regionale 22 dicembre 2004, n. 16 “Norme sul governo del territorio”

Art. 24 : “Procedimento di formazione del Piano urbanistico comunale”

comma 12. Le varianti e gli aggiornamenti delle previsioni del Puc sono sottoposte al procedimento di formazione disciplinato dal presente articolo, con i termini ridotti della metà, ad eccezione dei termini di cui ai commi 6, 7, 8 e 10

Comma 67

Legge Regionale 2 luglio 1997, n. 18 “Nuova disciplina per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica”

Art.13 : “Riserva alloggi per situazioni di emergenza abitativa”

comma 3. Anche per l'assegnazione degli alloggi riservati, i destinatari devono possedere i requisiti prescritti, salvo che non si tratti di sistemazioni provvisorie le quali non possono eccedere la durata di due anni.

Comma 68

Legge Regionale 28 marzo 2007, n. 4 “Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”

Art. 10 : “Piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti”

1. Il piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, di seguito denominato PRGR, stabilisce i requisiti, i criteri e le modalità per l'esercizio delle attività di programmazione relative alla gestione dei rifiuti, incentiva il recupero, il riciclaggio e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti, individua e delimita gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti, valutando prioritariamente i territori provinciali quali ambiti territoriali ottimali.

2. Il PRGR, nel rispetto del *decreto legislativo n. 152/2006, articolo 199*, stabilisce:

a) le condizioni e i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la gestione dei rifiuti, a eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate a insediamenti industriali ed artigianali;

b) la tipologia e il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella Regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ambiti territoriali ottimali, sulla base delle migliori tecnologie disponibili nonché dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale;

c) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure di cui al *decreto legislativo n. 152/2006, articolo 200*. Il mancato accoglimento delle richieste avanzate dalle province e dai comuni deve essere evidenziato e motivato nella proposta di PRGR di cui all'articolo 13, comma 1;

d) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali nonché ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;

e) la promozione della gestione dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali attraverso una adeguata disciplina delle incentivazioni, prevedendo per gli ambiti più meritevoli, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente, una maggiorazione di contributi anche mediante la costituzione di un fondo regionale;

f) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulla qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei, nel rispetto delle prescrizioni dettate ai sensi del *decreto legislativo n. 152/2006, articolo 65, comma 3, lettera f*;

g) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani;

h) i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, prevedendo che nei comuni già sede di un impianto di smaltimento dei rifiuti non siano ubicati impianti o siti di smaltimento dei rifiuti o di stoccaggio salvo autonome delibere dei comuni stessi nel rispetto dei criteri generali di cui al *decreto legislativo n. 152/06, articolo 199, comma 3, lettera h*). Tale divieto non si applica ai siti di compostaggi.

i) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti e a favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti;

l) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di energia in conformità al *decreto legislativo n. 152/2006* e successive modifiche;

m) la determinazione, nel rispetto della normativa tecnica vigente, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare, comprese quelle di cui al *decreto legislativo n. 152/2006, articolo 225, comma 6*;

n) i requisiti tecnici generali relativi alle attività di gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria;

o) l'indicazione della produzione attuale dei rifiuti, la situazione e le previsioni della raccolta differenziata, le potenzialità di recupero e smaltimento soddisfatte e l'analisi socio-economico-territoriale - SWOT - sulla base dei dati elaborati e trasmessi dall'osservatorio;

p) [le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani];

q) i tipi, le quantità e l'origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire, suddivisi per singolo ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani.

3. Il PRGR stabilisce, inoltre:

a) i criteri per la redazione della relazione sullo stato di attuazione del piano regionale di smaltimento rifiuti;

b) la normativa generale;

c) gli obiettivi generali di pianificazione con l'individuazione concordata di quote aggiuntive di potenzialità di smaltimento di rifiuti urbani, per interventi di sussidiarietà e di emergenza tra ambiti territoriali ottimali e regioni;

d) i criteri per l'organizzazione del sistema di riduzione, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

e) i criteri per l'organizzazione del sistema di recupero di energia dai rifiuti urbani;

f) i criteri per l'organizzazione e la gestione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

g) il programma di cui all'articolo 7, comma 1, lettera cc);

h) il piano regionale dei rifiuti speciali, anche pericolosi, di cui all'articolo 11, ove necessario;

i) il piano regionale delle bonifiche di cui all'articolo 12.

4. La Regione approva e adegua il PRGR in relazione allo sviluppo delle migliori tecnologie disponibili, secondo la normativa statale vigente. A tal fine la Giunta regionale con proprie delibere aggiorna le direttive sui requisiti che devono essere accertati in sede di approvazione dei progetti e di rinnovo delle autorizzazioni.

Comma 69

Legge Regionale 28 marzo 2007, n. 4 già citata nella nota al comma 68

Art. 32bis :

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge i consorzi obbligatori per lo smaltimento dei rifiuti cessano di svolgere le proprie funzioni, trasferite alle province, che subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi.

Comma 70

Legge Regionale 24 luglio 2006, n. 17 “Istituzione del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza”

Art. 3 : “Nomina, requisiti e incompatibilità”

comma 1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei voti favorevoli nelle prime due votazioni e con la maggioranza semplice nella terza votazione; dura in carica l'intera legislatura e non può essere rieletto.

Comma 71

Legge Regionale 24 luglio 2006, n. 18 “Istituzione dell'ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed osservatorio regionale sulla detenzione”

Art. 2 :” Costituzione, incompatibilità e revoca”

comma 1. Il Garante è il titolare dell'ufficio di cui all'articolo 1. Il Garante è scelto tra candidati che hanno ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo o che hanno una indiscussa e acclarata competenza nel settore della protezione dei diritti fondamentali, con particolare riguardo ai temi della detenzione. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei voti favorevoli nelle prime due votazioni e con la maggioranza semplice nella terza votazione. Il Garante resta in carica per l'intera legislatura e non può essere rieletto.

Comma 72

Legge Regionale 1 luglio 2002, n. 9 “Norme in materia di comunicazione e di emittenza radio televisiva ed istituzione del Comitato regionale per le Comunicazioni - CO.RE.COM. “

Art. 3 : “Composizione”

comma 3. I componenti del CO.RE.COM sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, restano in carica per l'intera legislatura e non sono rieleggibili consecutivamente. In sede di prima attuazione non sono eleggibili i componenti del CORERAT.

Comma 73

Legge Regionale 19 gennaio 2007, n. 1 già citata nella nota al comma 40.

Art. 7 :” Modifiche alla *Legge Regionale. n. 7/2003* e alla *Legge Regionale n. 8/2004*”

comma 4. Gli immobili, sedi di teatri di proprietà della Regione che si trovano in zone disagiate individuate dalla Giunta regionale, sono dispensati dal pagamento del fitto.

Comma 74

Legge Regionale 19 gennaio 2009, n. 1 già citata nella nota al comma 36.

Art. 17 : “Attività socio-sanitarie”

comma 7. Al fine di assicurare continuità e sviluppo alle attività e agli interventi sociali e socio-economici posti in essere dalla fondazione "Villaggio dei ragazzi" di Maddaloni (CE) la Regione Campania riconosce, a favore della stessa, un contributo commisurato alla natura degli interventi programmati per il 2009 e determinato dalla Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, a valere sulla UPB 4.15.38.

Comma 75

Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 12 “Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie”

Art. 7: “Formazione di operatori funerari”

1. La Giunta regionale delibera la istituzione di appositi corsi professionali per operatori funerari e cimiteriali regolamentandoli con apposite normative che attengono alla formazione e l'aggiornamento professionale.

2. La Regione istituisce in collaborazione con Enti ed Istituti Scientifici l'Istituto Campano di Thanatologia, di Thanatoprassi e di trattamento e conservazione dei cadaveri.

Art. 9 : “Regolamenti comunali di polizia mortuaria”

1. Ogni Comune della Regione Campania con popolazione superiore ai cinquemila abitanti deve munirsi di apposito regolamento comunale di polizia mortuaria.

2. I comuni devono disciplinare nei propri regolamenti le attività dei servizi funerari e dei lavori cimiteriali assicurando che tali attività siano espletate da personale qualificato e con specifica attitudine professionale.

3. I progetti dei regolamenti comunali di polizia mortuaria devono essere sottoposti all'esame preventivo della Consulta regionale di cui al Cap. II che esprimerà il parere entro trenta giorni dalla trasmissione.

4. Ogni Comune nel cui territorio trovasi un cimitero deve dotarsi di un piano cimiteriale nel rispetto delle disposizioni di cui ai capi IX e X del *D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285*.

5. La pianificazione cimiteriale deve in ogni caso comprendere:

a) la rappresentazione dello stato di fatto quale base di partenza per la valutazione di piano;

b) la considerazione della totalità dei cimiteri del Comune qualora ne esistessero più di uno, rispetto alla osservanza del fabbisogno legale degli spazi destinati alla inumazione in campo comune;

c) la relazione tecnico-sanitaria del luogo con particolare attenzione alla situazione dell'orografia e della natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica;

d) una planimetria in scala adeguata al territorio del singolo cimitero dell'area di ampliamento o di costruzione.

6. Il piano cimiteriale di cui al comma 4, deve inserirsi nel contesto civile della città e raccordarsi al Piano regolatore generale (P.R.G.) della stessa in funzione delle aree che circondano il cimitero e le attività, anche mercantili, che lo interessano.

7. Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale in caso di inerzia dell'Amministrazione comunale adotta i poteri sostitutivi conferendo ad un Commissario ad acta le competenze previste per la redazione del piano cimiteriale di cui al comma 4.

8. Le spese per la redazione dei piani cimiteriali restano a carico del Comune ove ha sede il cimitero ovvero dei comuni consorziati per l'uso del cimitero.

9. I comuni devono provvedere, anche in consorzio tra di loro a stabilire gestioni di servizi cimiteriali tali da consentire l'esecuzione ottimale degli stessi.

10. Nella disposizione dei servizi cimiteriali, il Comune deve distinguere le prestazioni rese in forma gratuita da quelle erogate in forma onerosa a domanda individuale, provvedendo, per quest'ultima gestione, alle necessarie coperture di spesa.

11. Nella ripartizione delle risorse finanziarie destinate ai cimiteri, gli Enti Locali hanno l'obbligo di provvedere anche alla buona tenuta dei manufatti cimiteriali di particolare interesse artistico e religioso.

Comma 76

Legge Regionale 19 gennaio 2009, n. 1 già citata nella nota al comma 36

Art. 1 : “Misure a favore dei figli delle vittime dei gravi incidenti sul lavoro”

comma 1. È istituito un fondo per gli interventi di sostegno e per l'erogazione di borse di studio a favore dei figli di lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro.

Comma 77

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 15 “Legge finanziaria regionale per l'anno 2002”

Art. 46 :

comma 2. Il distacco può essere, altresì, richiesto nei confronti di personale dipendente a tempo indeterminato di società in cui la partecipazione pubblica non sia inferiore al 49 per cento. In nessun caso può essere comandato in Consiglio regionale personale proveniente da società di cui al periodo precedente qualora lo stesso rivesta la carica di consigliere comunale, sindaco, assessore in un comune della Regione Campania.

Comma 78

Legge Regionale 13 agosto 1998, n. 16 “Assetto dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale”

Art. 6 : “Gestione economica. Piani economici e finanziari”

comma 2. Il bilancio dei Consorzi A.S.I., deve essere conforme alle norme stabilite dallo Statuto, in modo da consentirne anche la lettura per programmi ed interventi; esso è controllato e controfirmato dal Collegio dei revisori dei conti, ed è approvato dal Consiglio generale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ed è inviato, in visione, alla Giunta regionale.

Comma 79

Legge Regionale 6 novembre 2008, n. 15 “Disciplina per l'attività di agriturismo”

Art. 3 : “Strutture agrituristiche e aree attrezzate per il tempo libero ”

comma 3. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilati ad ogni effetto alle abitazioni rurali; lo svolgimento di attività agrituristiche non costituisce distrazione della destinazione agricola del fondo e degli edifici interessati e non comporta cambio di destinazione d'uso degli edifici censiti come rurali e come beni strumentali, ai sensi dell'*articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, come modificato dal *decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 536*.

Comma 80

Legge Regionale 28 marzo 2002, n. 3” Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania”

Art. 8: “ Funzioni delle province”

1. Alla Provincia competono le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione non espressamente riservate alla Regione, ai sensi dell'art. 6, e non espressamente delegate ai comuni capoluogo di Provincia, ai sensi dell'art. 9, in materia di:

- a) reti, impianti e servizi autofilotranviari e non convenzionali urbani ed extraurbani;
- b) nodi e infrastrutture di scambio per la gestione della mobilità;
- c) reti, impianti e servizi autofilotranviari e non convenzionali interprovinciali che collegano due province della Regione Campania;
- d) servizi e impianti di trasporto a fune;
- e) servizi lacuali.

2. I servizi autofilotranviari e i servizi non convenzionali interprovinciali, che collegano più province della Regione, sono amministrati dalla Provincia nella quale si svolge la parte prevalente del servizio o, comunque, risulti prevalente l'interesse economico del trasporto, individuata d'intesa tra le due province interessate, ovvero, in mancanza d'intesa, dalla Regione.

3. Le funzioni e i compiti riguardanti i servizi di linea di cui all'art. 3, comma 3, n. 4) sono trasferite alla province che le esercitano, ai sensi dell'art. 16, comma 4.

4. La Regione, su proposta delle province, può delegare a comuni, o Consorzi di comuni, Comunità montane e Comunità isolate le funzioni connesse ai servizi minimi che si svolgono interamente nel territorio di questi ultimi e quelle previste dal comma 3 del presente articolo.

Comma 81

Legge Regionale 15 febbraio 2005, n. 7 “Modifica della legge regionale 9 novembre 1974, n. 61 avente ad oggetto l'istituzione dell'albo regionale delle associazioni pro loco”

Art. 6:

comma 2. Una quota non inferiore al venti per cento delle risorse della presente legge è riservata al comitato regionale ed ai comitati provinciali dell'UNPLI per la attività istituzionale con l'obbligo di istituzione degli uffici di coordinamento regionale e provinciali e l'assegnazione del tre per cento al comitato regionale e, in rapporto alla platea di abitanti, del tre per cento a quello provinciale di Avellino, del due per cento a quello provinciale di Benevento, del tre per cento a quello provinciale di Caserta, del cinque per cento a quello provinciale di Napoli e del quattro per cento a quello provinciale di Salerno.

Comma 82

Legge Regionale 10 aprile 1996, n. 8 “Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania”

Art. 9: “ Funzioni amministrative”

comma 2 , lettera b):

b) Comitato tecnico faunistico venatorio provinciale (C.T.F.V.P.)

- 1) dal Presidente dell'Amministrazione provinciale, o da un suo delegato, che la presiede;
- 2) dal dirigente dell'Ufficio provinciale caccia e pesca;
- 3) da un rappresentante per ciascuna associazione venatorio riconosciuta a livello nazionale ed operante in provincia;
- 4) da un rappresentante per ciascun Ente od associazione di protezione presente nel C.T.F.V.N. ed operante a livello provinciale;
- 5) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali e professionali agricole maggiormente rappresentative in campo nazionale ed operanti a livello provinciale;
- 6) da un rappresentante della Delegazione provinciale dell'Ente nazionale per la Cinofilia Italiana (E.N.C.I.);
- 7) da un funzionario regionale del Settore foreste, caccia e pesca designato dall'assessore regionale competente;
- 8) da un funzionario regionale del Settore tecnico amministrativo provinciale dell'agricoltura designato dall'assessore al ramo;

9) da un dipendente dell'Amministrazione provinciale del Settore competente con funzione anche di segretario.

Art. 36 : “Gestione programmata della caccia”

comma 4. I Comitati di gestione degli ambiti territoriali sono costituiti con provvedimento della Giunta provinciale e sono così composti:

a) da tre rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ed organizzate nella provincia;

b) da tre rappresentanti delle Associazioni venatorie, riconosciute a livello nazionale ed organizzate nella Provincia e con il maggior numero di iscritti desunti dai tabulati in copia autentica consegnati alle Amministrazioni provinciali entro il 28 febbraio di ciascun anno;

c) da due rappresentanti delle Associazioni ambientali, presenti nel Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale e maggiormente operanti nella Provincia;

d) dal Sindaco, o suo delegato, del Comune territorialmente più esteso tra quelli ricadenti nell'A.T.C.;

e) da un rappresentante dell'Amministrazione provinciale competente per territorio designato dal Presidente dell'Amministrazione provinciale;

f) da un funzionario regionale dell'A.G.C. competente, in rappresentanza dell'Amministrazione regionale, designato dall'assessore regionale all'agricoltura.

Comma 83

Legge Regionale 5 giugno 1996, n. 13 “Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania”

Art. 3: “ Trattenute sulla indennità di carica”

comma 1. Sull'indennità di carica di cui all'articolo 2 è disposta una trattenuta obbligatoria del 22% a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio e del 5% a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato di cui alla lett. d), comma 2, dell'articolo 1. Tali importi vengono versati mensilmente sul capitolo 2622 dell'entrata del bilancio di previsione della Regione Campania, con versamento dei contributi trattenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della *L.R. 5 giugno 1996, n. 13*. La norma di cui al comma 1 non si applica ai consiglieri che hanno versato i contributi per almeno 15 anni.

Comma 88

Legge Regionale 4 luglio 1991, n. 11 “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale”

Art. 16 :” Segreterie particolari”

comma 3. Ai responsabili delle Segreterie è attribuita una indennità, limitatamente al periodo dell'espletamento dell'incarico, pari a quella prevista per i responsabili dei Servizi.

Legge Regionale 3 settembre 2002, n. 20 “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 16 maggio 2001, n. 7 e alla L.R. 11 agosto 2001, n. 10 - disposizioni in materia di personale”

Art. 2 :

1. L'indennità di cui alla *legge regionale 4 luglio 1991, n. 11, articolo 16, ultimo comma*, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, limitatamente al periodo dell'espletamento dell'incarico, è attribuita ai Coordinatori responsabili delle strutture di cui alla *legge regionale 25 agosto 1989, n. 15, articolo 14*, ed ai Coordinatori responsabili delle Segreterie dei Gruppi consiliari. La predetta indennità è valutata nella parte A del trattamento di quiescenza, ai sensi dell'articolo 13 lettera a) del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503* a far data dal 1° ottobre 2007.

2. È istituito un fondo per il personale comandato o distaccato, in servizio presso le strutture di cui agli *articoli 9 e 14 della legge regionale n. 15/1989*, ivi compreso l'autoparco, così come regolamentato con Delib.U.P. 1° agosto 2000, n. 33, con le seguenti finalità:

a) risorse per il trattamento economico accessorio da attribuire con le stesse quantità e modalità di erogazione del salario accessorio previsto dai Contratti Collettivi Decentrati Integrativi del personale di ruolo del Consiglio regionale;

b) risorse per l'incremento dell'attività istituzionale e per l'assistenza agli organi, integrative a quelle previste dalla lettera a).

3. Il fondo di cui al comma 2, lettera b), è ripartito in base alla consistenza numerica del personale assegnato alle strutture di cui agli *articoli 9 e 14 della legge regionale n. 15/1989*, ai sensi della normativa vigente. I responsabili di dette strutture comunicano al settore competente, l'attribuzione delle singole quote spettanti al personale in servizio presso ciascuna struttura ai fini della corresponsione della liquidazione spettante.

4. È istituito un ulteriore fondo per il personale in servizio presso le strutture organizzative di cui alla *legge regionale 25 agosto 1989, n. 15, articolo 2*, al fine di assegnare risorse per l'assistenza agli organi istituzionali per l'incremento dell'attività anche legata ai processi di riforma in atto consequenziali alle modifiche del titolo V della Costituzione - parte II che hanno attribuito alle Regioni nuove potestà amministrative e legislative.

5. Le modalità di erogazione ed i destinatari delle risorse di cui al comma 4 sono definite con le organizzazioni sindacali in sede di contrattazione decentrata integrativa.

6. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge quantificato in euro 300.000,000 si provvede con lo stanziamento di cui all'intervento 4 - cap. 4021 - del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2003.

Comma 93

Legge Regionale 19 gennaio 2008, n. 1 già citata nella nota al comma 24

Art. 57: “Riorganizzazione dell'amministrazione regionale”

1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'*articolo 18 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1* (legge finanziaria regionale 2007), è prorogata al 31 dicembre 2008. Il criterio, indicato dall'*articolo 18 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1*, di commisurazione al sessantacinquesimo anno di età del dipendente per la quantificazione dell'indennità, è sostituito da quello della massima anzianità contributiva dei quaranta anni più sei mesi se, dall'applicazione dello stesso, consegue per l'amministrazione una minore spesa individuale. Restano salvi i diritti di coloro che hanno presentato istanza di risoluzione entro i termini e che non hanno ricevuto diniego da parte dell'amministrazione.

2. Tale proroga non si applica al personale che, alla data del 27 dicembre 2007, ha già stipulato il contratto di cui al *comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale n. 1/2007*.

Comma 94

Legge Regionale 30 settembre 2008, n. 12 “Nuovo ordinamento e disciplina delle Comunità montane”

Art. 23: “Disposizioni in materia di personale”

1. La giunta, entro trenta giorni dall'insediamento, procede a rideterminare la dotazione organica.

2. In particolare, le comunità montane di cui all'articolo 20, comma 1, lett. a), acquisiscono automaticamente il personale amministrativo di ruolo a tempo indeterminato incardinato presso le comunità montane preesistenti.

3. Nel caso delle comunità montane di cui all'articolo 20, comma 1, lett. b), le modalità di trasferimento del personale sono individuate dal commissario di liquidazione di cui all'articolo 20, comma 3.

4. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati ai sensi dell'*articolo 90 del decreto legislativo n. 267/2000* sono risolti automaticamente alla data di insediamento dei nuovi organi. Successivamente, ai sensi di quanto disposto all'articolo 15, comma 2, non è consentita la costituzione di uffici di supporto agli organi di direzione politica.

5. Relativamente ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati ai sensi dell'*art. 110, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 267/2000*, in essere alla data di decadenza dei preesistenti organi di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, si applica quanto disposto ai commi 3 e 4 del medesimo *articolo 110 del decreto legislativo n. 267/2000*.

6. Sono fatte salve le relative disposizioni in materia di personale addetto alla forestazione.

Comma 95

Legge Regionale 30 settembre 2008, n. 12 già citata nella nota al comma 94.

Art. 4: “Funzioni delle comunità montane”

comma 1. La comunità montana svolge funzioni di difesa del suolo e dell'ambiente. A tal fine realizza opere pubbliche e di bonifica montana atte a prevenire fenomeni di alterazione naturale del suolo e danni al patrimonio boschivo. La comunità montana, altresì, attraverso l'attuazione dei piani pluriennali di sviluppo, dei programmi annuali operativi e di progetti integrati di intervento

speciale per la montagna e nel quadro della programmazione di sviluppo provinciale e regionale, promuove lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, persegue l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, anche garantendo, d'intesa con altri enti operanti sul territorio, adeguati servizi capaci di incidere positivamente sulla qualità della vita. La comunità montana inoltre concorre, nell'ambito della legislazione vigente, alla valorizzazione della cultura locale e favorisce l'elevazione culturale e professionale delle popolazioni montane.

